SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 9 settembre 2003, n. **279.**

Regolamento recante attuazione della direttiva europea 2001/53/CE della Commissione europea in data 10 luglio 2001 che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo, già recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 2003.

Sospensione dalla carica di consigliere della regione Puglia del sig. Leonardo Maffione . . . . Pag. 30

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 1° ottobre 2003.

Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, emessi ai sensi dell'art. 79 della legge n. 342 del 2000 . . . . Pag. 31

DECRETO 1° ottobre 2003.

Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, emessi ai sensi dell'art. 60-*bis* del decreto legislativo n. 112 del 1999. Pag. 34

Ministero delle attività produttive

DECRETO 29 settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Pomezia - Consorzio fra le cooperative edilizie a responsabilità limitata», in Pomezia . . . . Pag. 37

DECRETO 29 settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Palazzetto a r.l.», in Torino . . . . Pag. 37

DECRETO 29 settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Scuderia italian promotor sport», in Roma . . Pag. 38

DECRETO 29 settembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aveco società cooperativa a r.l.», in liquidazione, in Legnago, e nomina dei commissari liquidatori . . . . . Pag. 38

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 24 settembre 2003.

Autorizzazione all'organismo di classifica Germanischer Lloyd per l'espletamento dei compiti di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 . . . . Pag. 39

DECRETO 24 settembre 2003.

Affidamento all'organismo di classifica Germanischer Lloyd dell'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. . . . . Pag. 41

DECRETO 29 settembre 2003.

Autorizzazione all'organismo di classifica Germanischer Lloyd ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 340/1947, per l'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima e interna . . . . . Pag. 44

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 9 luglio 2003.

Modificazioni al Registro nazionale delle varità di vite di cui al decreto ministeriale n. 32011 del 6 dicembre 2000 Pag. 45

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 6 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Catanzaro . . . . Pag. 58

Ufficio territoriale del Governo di Terni

DECRETO 15 settembre 2003.

Cancellazione della società cooperativa «Ippocrate» a r.l., in Terni, dal registro prefettizio delle cooperative - sezione edilizia . . . . Pag. 58

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 9 ottobre 2003, n. **7.**

Aggiornamento dei valori del Pil nazionale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/Pil relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1998. (Estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti). Pag. 59

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur . Pag. 59

Ministero della giustizia: Trasferimento di notai . . . Pag. 59

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 13 ottobre 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 60

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Antalgil» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Eptadone» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Desocol» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Neisvac-C» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Edronax». . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Davedax» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip» . . . . Pag. 61

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Rini-Suivax T». . . . . Pag. 62

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Buscopanvet» . . . . Pag. 62

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Hypercard 10». . . . . Pag. 62

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% liquida Industria italiana integratori - Trei S.p.a.» . . . . Pag. 63

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Trei Spira 200 Premix» . . . . Pag. 63

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Biovet Europe S.r.l.» . . . . Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Spectinomicina 50% Gellini International S.r.l.» . . . . Pag. 64

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Spectinomicina 50% Chemifarma S.p.a.». Pag. 64

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 163

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

DETERMINAZIONE 29 settembre 2003.

Regolamento di organizzazione e funzionamento. (Determinazione n. 4).

DETERMINAZIONE 29 settembre 2003.

Regolamento di contabilità. (Determinazione n. 3).

03A11112 - 03A11113

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 settembre 2003, n. **279.**

Regolamento recante attuazione della direttiva europea 2001/53/CE della Commissione europea in data 10 luglio 2001 che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo, già recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo così come modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione» e, in particolare, l'articolo 18 concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari;

Vista la direttiva 2001/53 della Commissione adottata in data 10 luglio 2001 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonché l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato *A*;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 3137 dell'11 ottobre 2002;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è modificato come segue:

a) alla lettera *d)* la dicitura «1° gennaio 1999» è sostituita da «1° gennaio 2001»;

b) alla lettera *q)* la dicitura «1° gennaio 1999» è sostituita da «1° gennaio 2001».

2. L'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Art. 2.

1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento, fabbricato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformità alle procedure di approvazione del tipo già in vigore prima del 10 luglio 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 9 settembre 2003

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 16

"ALLEGATO A

Allegato A.1: Equipaggiamento per il quale esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali

Note applicabili a tutto l'allegato A.1

Informazioni generali: In aggiunta alle norme di prova internazionali specificamente menzionate, un certo numero di disposizioni, che devono essere controllate all'atto dell'esame del tipo (approvazione tipo) di cui ai moduli per la valutazione della conformità dell'allegato B figura nelle regole delle pertinenti convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO applicabili

Colonna 5: Dove risultano citate le risoluzioni IMO, le norme sono quelle contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni ed escludono le disposizioni contenute nelle risoluzioni vere e proprie.

Colonna 5: Al fine di individuare correttamente le norme pertinenti, i verbali di prova e i pertinenti certificati di approvazione del tipo devono specificare la norma applicata e la relativa versione quale indicata nella colonna.

Colonna 5: laddove siano indicate due serie di norme (separate da una virgola), ciascuna serie soddisfa tutte le prescrizioni di prova necessarie per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di un equipaggiamento secondo una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità con le prescrizioni dei pertinenti strumenti internazionali.

Colonna 6: Quando vi figura il modulo H, si deve intendere il modulo H più l'attestato di valutazione del progetto.

Mezzi di salvataggio

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B+C	B+D	B+E	B+F	G	H
A.1/1.1	Salvagenti	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/7.1 e III/34, Ris. IMO MSC 48. (66), MSC.36 (63) - 8.1.3, 8.3 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC 81 (70)		X	X	X		
A.1/1.2	Luci per mezzi di salvataggio a. Mezzi di salvataggio e battelli di emergenza b. Salvagenti c. Cinture di salvataggio	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/7 1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 & III/34, Ris. IMO MSC.48 (66). Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 & 8 10 (Codice HSC 1994), Circ. IMO MSC 885.	Ris. IMO MSC.81 (70) e, per le prescrizioni relative alle batterie, EN 394 (1993)		X	X	X		
A.1/1.3	Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/7.1.3 e III/34, Ris. IMO MSC 48. (66), Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3.4 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)		X	X	X		
A.1/1 4	Cinture di salvataggio	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/7.2 & III/34, Ris IMO MSC.48 (66), Ris. IMO MSC.36 (63) 8 1, 8.3 (codice HSC 1994).	Ris IMO MSC.81 (70) e, per le prescrizioni relative alle batterie, EN 394 (1993)		X	X	X		

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B+C	B+D	B+E	B+F	G	H
A.1/1.5	Tute di immersione e tute antiesposizione - isolate o non isolate	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/7.3, III/22.4 , III/32.3 & III/34,Ris. IMO MSC 48. (66), Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3. (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)		X	X	X		
A.1/1.6	Tute di immersione e tute antiesposizione classificate come cinture di salvataggio	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/7.3, III/22.4 , III/32.3 & III/34,Ris. IMO MSC 48. (66), Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3. (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)		X	X	X		
A.1/1.7	Indumenti di protezione termica	Reg. III/4	Reg. III/7.3, III/22.4 , III/32.3 & III/34,Ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO MSC.81(70)		X	X	X		
A.1/1.8	Razzi a paracadute (pirotecnica)	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/6.3 e III/34,Ris. IMO MSC 48. (66), Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.2.3 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)		X	x	X		
A.1/1.9	Razzi manuali (pirotecnica)	Reg. III/4	Reg. III/34,Ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO MSC.81(70)		X	x	X		
A.1/1.10	Segnali fumogeni galleggianti (pirotecnica)	Reg. III/4	Reg. III/34,Ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO MSC.81(70)		X	x	X		
A.1/1.11	Apparecchi lanciasagole (pirotecnica)	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/18 e III/34,Ris. IMO MSC 48. (66), Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)		X	x	X		
A.1/1.12	Zattere di salvataggio gonfiabili	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/21.1, III/31.1 e III/34, Ris. IMO MSC 48. (66), Circ. IMO MSC 811,Ris. IMO MSC 36 (63) 8.1, 8.5 e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)		X		x		
A.1/1.13	Zattere di salvataggio rigide	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/21.1, III/31.1.1.2 e III/34,Ris. IMO MSC 48. (66), Circ. IMO MSC 811 , Ris. IMO MSC 36 (63) 8.1, 8.5 e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)		X	x	x		
A.1/1.14	Zattere di salvataggio autoraddrizzanti	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/26.2.4 e III/34,Ris. IMO MSC 48. (66), Circ. IMO MSC 809[1], Circ. IMO MSC 811, Ris. IMO MSC 36 (63) 8.1, 8.5 e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)		X		x		
A.1/1.15	Zattere di salvataggio reversibili con copertura	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/26.2.4 e III/34,Ris. IMO MSC 48. (66), Circ. IMO MSC 809[1], Circ. IMO MSC 811, Ris. IMO MSC 36 (63) 8.1, 8.5 e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)		X		x		
A.1/1.16	Sistemazioni per il galleggiamento libero delle zattere di salvataggio (dispositivi a distacco idrostatico)	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/13.4.2, III/26.2.2 & III/34,Ris. IMO MSC 48. (66), Circ. IMO MSC 811 , Ris. IMO MSC 36 (63) 8.1 e 8.6 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)		X	X	X		
A.1/1.17	Imbarcazioni di salvataggio	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 & III/34, Ris. IMO MSC 48. (66), Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)		X			X	

Col. 1	**Col. 2**	**Col. 3**	**Col. 4**	**Col. 5**	**Col. 6**					
N.	**Denominazione**	**Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)**	**Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti**	**Norme di prova**	**Moduli per la valutazione della conformità**					
					B+C	**B+D**	**B+E**	**B+F**	**G**	**H**
A.1/1.18	Battelli di emergenza rigidi	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/21.2, III/31.2 e III/34, Ris. IMO MSC 48. (66), Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)		X		x	X	
A.1/1.19	Battelli di emergenza pneumatici	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/21.2, III/31.2 e III/34, Ris. IMO MSC 48. (66), Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)		X		x	X	
A.1/1.20	Battelli di emergenza veloci	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/26.3 e III/34, Ris. IMO MSC 48. (66), Ris. IMO MSC 36 (63) 8.1 (codice HSC 1994) Circ. IMO MSC 809[1]	Ris. IMO MSC.81(70)		X		x	X	
A.1/1.21	Dispositivi per la messa a mare dotati di paranchi e verricelli	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/23, III/33 e III/34, Ris. IMO MSC 48. (66), Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC 81(70)		X	X	X	X	
A.1/1.22	Dispositivi di messa a mare a galleggiamento libero per mezzi di salvataggio	Figura nell'allegato A2.								
A.1/1.23	Dispositivi di messa a mare per imbarcazioni di salvataggio a caduta libera	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/33 e III/34,Ris. IMO MSC 48. (66), Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC 81(70)			x	x	X	
A.1/1.24	Dispositivi di messa a mare per zattere di salvataggio	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/34,Ris. IMO MSC 48. (66), Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)		X	X	X	X	
A.1/1.25	Dispositivi di messa a mare per battelli di emergenza veloci	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/26.3.2 e III/34,Ris. IMO MSC 48. (66), Ris. IMO MSC 36 (63) 8.1 (codice HSC 1994)Circ. IMO MSC 809[1]	Ris. IMO MSC 81(70)		X	X	X	x	
A.1/1.26	Meccanismo di distacco per a. imbarcazioni di salvataggio, battelli di emergenza e b. zattere di salvataggio messe a mare da uno o più paranchi	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/34,Ris. IMO MSC 48 (66), Ris. IMO MSC.36 (63) 8.5 e 8.10. (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)		X	X	X		
A.1/1.27	Sistemi di evacuazione in mare	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/15, III/26.2.1, III/34,Ris. IMO MSC 48. (66), Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.7, 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC 81(70)		X		x	X	
A.1/1.28	Mezzi di soccorso	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/26.4 e III/34,Ris. IMO MSC 48 (66), Circ. IMO MSC 810[2], Ris. IMO MSC 36 (63) 8.1, 8.5 e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)Circ. MSC 810.		X				
A.1/1.29	Scalette per l'imbarco	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/34,Ris. IMO MSC 48. (66), Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)		X	X	X	x	
A.1/1.30	Materiali retroriflettenti	Reg. III/4	Reg. III/34,Ris. IMO MSC 48 (66)	Ris. IMO A.658 (16) Allegato II		X	X	X		

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B+C	B+D	B+E	B+F	G	H
A 1/1.31	Apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio	Figura nell'allegato A.1, sezione 5								
A A/1.32	Radarfaro SAR 9 GHz (SART)	Figura nell'allegato A.1, sezione 4								
A.1/1.33	Riflettore radar per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/34,Ris. IMO MSC 48 (66), Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 (codice HSC 1994)	Ris. IMO A.384 (X), EN ISO 8729 (1998); Ris. IMO A.384 (X), ISO 8729 (1997);		X	X	X	X	
A.1/1.34	Bussola per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Figura nell'allegato A.1, sezione 4								
A.1/1.35	Estintori d'incendio portatili per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Figura nell'allegato A.1, sezione 3								
A.1/1.36	Motore di propulsione per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Reg. III/4	Reg. III/34,Ris. IMO MSC 48 (66)	Ris. IMO MSC.81(70)		X	X	X		
A.1/1.37	Motore di propulsione - motore fuoribordo per battelli di emergenza	Reg. III/4	Reg. III/34,Ris. IMO MSC 48 (66)	Ris. IMO MSC 81(70)		X	X	X		
A.1/1.38	Proiettori per l'impiego in imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza "nuova voce"	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/34, Ris. IMO MSC.48 (66), Ris IMO MSC.36 (63) 8.1 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81(70)		X	X	X		
A 1/1.39	Zattere di salvataggio reversibili aperte "nuova voce"	Reg. III/4, Reg. X/3	Ris. IMO MSC .36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC .36 (63) Allegato 10, (codice HSC 1994)		X				

---

[1] La circolare MSC.809 è applicabile solo se l'equipaggiamento è destinato alle navi Ro/Ro da passeggeri.

[2] La circolare MSC 810 è applicabile solo se l'equipaggiamento è destinato alle navi Ro/Ro da passeggeri.

Prevenzione dell'inquinamento marino

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	**Denominazione**	**Norma della convenzione Marpol 73/78 emendata se è richiesta l'approvazione del tipo**	**Norma applicabile della convenzione Marpol 73/78 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti**	**Norme di prova**	**Moduli per la valutazione della conformità**					
					B+C	**B+D**	**B+E**	**B+F**	**G**	**H**
A.1/2.1	Impianto di filtraggio delle acque oleose (contenuto di olio minerale dell'effluente non superiore a 15 p.p.m.)	Allegato I, norma 16 (4) e (5)	Allegato I, norma 16 (1) e (2)	Ris. IMO MEPC 60 (33).		X	X	X		
A.1/2.2	Rilevatori di interfaccia olio minerale/acqua	Allegato I, norma 15 (3) (b)	Allegato I, norma 15 (3) (b)	Ris. IMO MEPC 5 (XII).		X	X	X		
A.1/2.3	Misuratori del contenuto oleoso	Allegato I, norma 16 (4) e (5)	Allegato I, norma 16 (1) e (2)	Ris. IMO MEPC 60 (33).		X	X	X		
A.1/2.4	Unità di processo da collegare agli impianti esistenti per la separazione delle acque oleose (contenuto di olio minerale dell'effluente non superiore a 15 p.p.m.)	Voce soppressa								
A.1/2.5	Apparecchiatura di segnalazione e controllo del contenuto oleoso della scarica per petroliere	Allegato I, norma 15 (3) (a).	Allegato I, norma 15 (3)	Ris. IMO A 586 (14).		X	X	X		
A.1/2.6	Impianto per il trattamento dei liquami	Allegato IV, norma 8 (1) (b)	Allegato IV, norma 8 (1) (b).	Ris. IMO MEPC 2 (VI).		X	X	X	X	
A.1/2.7	Inceneritori di bordo	Allegato VI, norma 16 (2) (a)	Allegato VI, norma 16 (2) (a)	Ris. IMO MEPC 76 (40).		X	X	X	X	

Protezione antincendio

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B+C	B+D	B+E	B+F	G	H
A.1/3.1	Sottofondo di copertura del ponte di coperta	Reg. II-2/34.8, II-2/49.3	Reg. II-2/34.8, II-2/49.3	Ris. IMO MSC 61(67) Allegato I, parti 2 e 6 e Allegato II		X	x	x		
A.1/3.2	Estintori d'incendio portatili	Reg. II-2/6.1, Reg. X/3	Reg. II-2/6, Ris. IMO A.602 (15), Ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.7 e 7.8.4.1.3 (codice HSC 1994)	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1: (1999).		X	X	X		
A.1/3.3	Equipaggiamento da vigile del fuoco: veste protettiva	Reg. II-2/17.1.1.1, Reg. X/3.	Reg. II-2/17.1.1.1, Ris. IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.1 (Codice HSC 1994), Circ. IMO MSC 847	EN 469 (1995), EN 531/A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001)		X	x	x		
A.1/3.4	Equipaggiamento da vigile del fuoco: stivali	Reg. II-2/17.1.1.2, Reg. X/3.	Reg. II-2/17.1.1.2, Ris. IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.2 (Codice HSC 1994).	EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) Classe 2, IEC 60903 (1993)		X	x	x		
A.1/3.5	Equipaggiamento da vigile del fuoco: guanti	Reg. II-2/17.1.1.2, Reg. X/3.	Reg. II-2/17.1.1.2, Ris. IMO MSC 36(63) 7.10.3.2.1 (Codice HSC 1994), Circ. IMO MSC 847	EN 659 (1996), EN 60903 (1993), EN 60903 + A.11 (1997).		X	x	x		
A.1/3.6	Equipaggiamento da vigile del fuoco: casco rigido	Reg. II-2/17.1.1.3, Reg. X/3.	Reg. II-2/17.1.1.3, Ris. IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.3 (Codice HSC 1994).	EN 443 (1997).		X	x	x		
A.1/3.7	Apparecchio autorespiratore ad aria compressa	Reg. II-2/17.1.2, Reg. X/3	Reg. II-2/17.1.1.2, Ris. IMO MSC 36(63) 7.10.3.2.2 (Codice HSC 1994).	EN 137 (1993), EN 136 (1998).		X	x	x		
A.1/3.8	Apparecchio di respirazione ad aria da utilizzare con un casco o una maschera contro il fumo	Reg. II-2/17.1.2, Reg. X/3	Reg. II-2/17.1.1.1, Ris IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.2 (Codice HSC 1994)	EN 138 (1994).		X	x	x		
A.1/3.9	Impianti di estinzione a sprinkler equivalenti a quelli previsti dalla Reg. II-2/12 della convenzione SOLAS	Reg. II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5; II-2/52:2.	Reg. II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2, II-2/52.2.	Ris IMO A 800(19)		X	x	x	X	
A.1/3.10	Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione nei locali macchine	Voce spostata nell'allegato A2								
A.1/3.11	Divisioni di classe A e B, integrità	Reg. II-2/3.3.5, II-2/3.4.4.	Reg. II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11	Ris. IMO A 754 (18)Ris. IMO MSC 61(67) Allegato I, parte 3 e Allegato II		X	X	X		
A.1/3.12	Dispositivi per impedire il passaggio di fiamma nelle cisterne delle petroliere.	Reg. II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2.	Reg. II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2	Circ. IMO MSC 677		X	X	X		

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B+C	B+D	B+E	B+F	G	H
A.1/3.13	Materiali non combustibili	Reg. II-2/3.1, Reg. X/3	Reg. II-2/3.1, Ris IMO MSC.36(63) 7.2.4 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO A.799(19), Ris. IMO MSC 61(67) Allegato I, parte 1 e Allegato II		X	X	X		
A.1/3.14	Materiali diversi dall'acciaio per tubolature che attraversano divisioni di classe A e B.	Reg. II-2/18.2.1.	Reg. II-2/18.2.1.	Ris. IMO A.753 (18)Ris. IMO A.754 (18)Ris. IMO MSC.61(67) Allegato I, parte 3.		X	X	X		
A.1/3.15	Materiali diversi dall'acciaio per tubolature di adduzione di olio e di olio combustibile	Reg. II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, Reg. X/3.	Reg. II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, Ris. IMO MSC.36(63) 7.5.4 (Codice HSC 1994).	Ris. IMO A.753 (18)		X	X	X		
A.1/3.16	Porte tagliafuoco	Reg. II-2/30.2, II-2/31.1.1 e II-2/47	Reg. II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47	Ris. IMO A.754 (18)Ris. IMO MSC.61(67) Allegato I, parte 3		X	X	X		
A.1/3.17	Sistemi di comando delle porte tagliafuoco	Reg. II-2/30.4.15, Reg. X/3.	Reg. II-2/30.4.15, Ris IMO MSC.36(63) 7.9.3.3 (Codice HSC 1994).	Ris. IMO MSC.61(67) Allegato I, parte 4.		X	X	X		
A.1/3.18	Materiali di superficie e rivestimenti di pavimenti con limitata attitudine alla propagazione della fiamma	Reg. II-2/3.8 II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, Reg. X/3	Reg. II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/50.3.1, II-2/34.7 Ris. IMO MSC.36(63) 7.4.3.4 e 7.4.3.6 (Codice HSC del 994).	Ris. IMO A.653(16).Ris. IMO MSC.61(67)Allegato I, parti 2 e 5 e Allegato II ISO 1716[1] (1973)		X	X	X		
A.1/3.19	Tendaggi, tendine e altri articoli tessili sospesi	Reg. II-2/3.23.3, II-2/26.2, Reg. X/3.	Reg. II-2/3.23.3, II-2/26.2, Ris. IMO MSC.36(63) 7.4.3.3.3 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.61(67) Allegato I, parte 7		X	X	X		
A.1/3.20	Tappezzerie dei mobili	Reg. II-2/3.23.6, II-2/26.2, Reg. X/3.	Reg. II-2/3.23.6, II-2/26.2, II-2/34.6, Ris IMO MSC.36(63) 7.4.3.3.4 (Codice HSC 1994).	Ris. IMO A.652(16).Ris. IMO MSC.61(67) Allegato I, parte 8.		X	X	X		
A.1/3.21	Componenti per letti	Reg. II-2/3.23.7, II-2/26.2, Reg. X/3.	Reg. II-2/3.23.7, II-2/26.2Ris IMO MSC.36(63) 7.4.3.3.5 (Codice HSC 1994).	Ris. IMO A.688(17)Ris. IMO MSC.36(67) allegato I, parte 9		X	X	X		
A.1/3.22	Serrande tagliafuoco	Reg. II-2/16.11.1	Reg. II-2/16, II-2/32, II-2/48.	Ris. IMO A.754 (18)Ris. IMO MSC.61(67) Allegato I, parte 3		X	X	X		
A.1/3.23	Condotte di materiale non combustibile che attraversano divisioni di classe A	Voce spostata in A.1/3.26								
A.1/3.24	Canalizzazioni per cavi elettrici che attraversano divisioni di classe A	Voce spostata in A.1/3.26								

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B+C	B+D	B+E	B+F	G	H
A 1/3.25	Finestre e portellini	Reg. II-2/33	Reg. II-2/33, Circ. MSC.847.	Ris. IMO A.754 (18)Ris. IMO MSC.61(67) allegato I, parte 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994)		X	X	X		
A.1/3.26	Tubolature, cofani, ecc. che attraversano divisioni di classe A "nuova voce"	Reg. II-2/18.1.1.	Reg. II-2/18.1.1 Ris.	Ris. IMO A.754 (18)Ris. IMO MSC.61(67) Allegato I, parte 3.		X	X	X		
A 1/3.27	Cavi elettrici, tubolature, cofani, condotte, terminali di ventilazione, apparecchi di illuminazione ecc., che attraversano divisioni di classe B "nuova voce"	Reg., II-2/18.1.2.	Reg. II-2/18.1.2.	Ris. IMO A.754 (18)Ris. IMO MSC.61(67) Allegato I, parte 3.		X	X	X		
A 1/3.28	Sistema antincendio a sprinkler (limitato alle teste spruzzatrici e al sistema automatico di estinzione incendi "a sprinkler" e di segnalazione incendi) "nuova voce"	Reg. II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 e II-2/52.2.	Reg. II2/12, II2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2 5 e II-2/52.2.	ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995).		X	X	X		
A 1/3.29	Manichette da incendio "nuova voce"	Reg. II-2/4.7.1, Reg. X/3	Reg. II-2/4.7.1, Ris IMO MSC.36(63) 7.7 8.5 (Codice HSC 1994).	EN 671-2 (1994), pr EN 1924-1,		X	X	X		
A.1/3 30	Apparecchiatura per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento dei gas "nuova voce"	Reg. VI/3.1	Reg. II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62 17, II-2/59.5, Reg. VI/3.1, Circ. MSC 774 (Installazioni fisse)	EN 50104 (1999) Ossigeno, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) Gas combustibili.		X	X	X		
A 1/3 31	Sistemi antincendio fissi a sprinkler per imbarcazioni ad alta velocità "nuova voce"	Reg. X/3.	Ris. IMO MSC.36(63) 7.13.1 (Codice HSC 1994), circ. MSC 912	Ris. IMO MSC.44(65), Ris. IMO A.800(19).		X	X	X	X	

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B+C	B+D	B+E	B+F	G	H
A 1/3.32	Materiali per limitare la propagazione del fuoco (eccetto mobili) per imbarcazioni ad alta velocità "nuova voce"	Reg. X/3.	Ris. IMO MSC.36(63) 7.2.2 (Codice HSC 1994).	Ris. IMO MSC.40(64), Ris. IMO MSC.90(71).		X	X	X		
A 1/3.33	Materiali per limitare la propagazione del fuoco (mobili) per imbarcazioni ad alta velocità "nuova voce"	Reg. X/3.	Ris. IMO MSC.36(63) 7.2.2 (Codice HSC 1994).	Ris. IMO MSC.40(64), Ris. IMO MSC.90(71).		X	X	X		
A 1/3.34	Divisioni resistenti al fuoco per imbarcazioni ad alta velocità "nuova voce"	Reg. X/3.	Ris. IMO MSC.36(63) 7.2.1 (Codice HSC 1994).	Ris. IMO MSC.45(65).		X	X	X		
A 1/3.35	Porte tagliafuoco su imbarcazioni ad alta velocità "nuova voce"	Reg. X/3.	Ris. IMO MSC.36(63) 7.2.1, 7.4.2.6 (Codice HSC 1994).	Ris. IMO MSC.45(65).		X	X	X		
A 1/3.36	Serrande tagliafuoco su imbarcazioni ad alta velocità "nuova voce"	Reg. X/3.	Ris. IMO MSC.36(63) 7.6.4 (Codice HSC 1994).	Ris. IMO MSC.45(65).		X	X	X		
A 1/3.37	Cavi elettrici, tubolature, condotte, comandi ecc., che attraversano divisioni resistenti al fuoco su imbarcazioni ad alta velocità "nuova voce"	Reg. X/3.	Ris. IMO MSC.36(63) 7.4.2.6 (Codice HSC 1994).	Ris. IMO MSC.45(65)		X	X	X		
A 1/3.38 Ex A 1/1.35	Estintori d'incendio portatili per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/34, Ris. IMO MSC.48(66), Ris. IMO A.602(15) Ris. IMO MSC.36(63) 8.1.2 (Codice HSC 1994).	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1: (1999).		X	X	X		

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	**Denominazione**	**Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)**	**Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti**	**Norme di prova**	**Moduli per la valutazione della conformità**					
					B+C	**B+D**	**B+E**	**B+F**	**G**	**H**
A 1/3.39	Disposizioni alternative per i sistemi di estinzione del fuoco ad halon in sala macchine e in sala pompe — equivalenti ai sistemi di estinzione del fuoco ad acqua "nuova voce"	Reg. II-2/5.3, II-2/63.1.1	Reg. II-2/5.3, II-2/63.1.1	Circ. IMO MSC 668, Circ. IMO MSC 728		X	X	X		

---

[1] Dove viene indicato che il materiale di superficie deve avere un certo valore calorifico, esso deve essere misurato ai sensi della norma ISO 1716.

Apparecchiature di navigazione

Note per l'allegato A.1, sezione 4, navigazione

Colonna 4: le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

Colonna 5: Laddove si faccia riferimento alla norma EN/IEC 61162, le pertinenti norme di prova dei prodotti devono essere verificate per definire la parte applicabile di EN/IEC 61162.

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B+C	B+D	B+E	B+F	G	H
A.1/4 1	Bussola magnetica	Reg. V/12(r).	Reg. V/12 (b),IMO A.382 (X),Ris. IMO A 694 (17).	ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997); ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
A 1/4 2	Sistemi di controllo della rotta a trasmissione magnetica (in precedenza bussola elettromagnetica)	Reg. V/12(r),Reg. X/3	Reg. V/12 (b), Ris. IMO MSC.86 (70) allegato II, Ris. IMO MSC.36 (63) 13.2 (Codice HSC 1994). Ris. IMO A.694 (17).	ISO 11606 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11606 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X	X	
A.1/4.3	Bussola giroscopica	Reg. V/12(r).	Reg. V/12 (d),Ris. IMO A.424 (XI),Ris. IMO A.694 (17).	EN ISO 8728 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X	X	
A 1/4 4	Impianto radar	Reg. V/12(r).	Reg. V/12 (g),Reg. V/12 (h), Ris. IMO A 278 (VIII) Ris. IMO A. 477 (XII) modificata da Ris. IMO MSC.64 (67) allegato IV, Ris. IMO A.694 (17). ITU-R M.628-3 (11/93). ITU-R M.1177- (10/97).	EN 60936-1 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A 1/4 5	Ausilio automatico per tracciamenti radar (ARPA)	Reg. V/12(r).	Reg. V/12 (j), Ris. IMO A.823 (19). Ris. IMO A.694 (17).	EN 60872-1 (1998), EN 61162; EN 60872-1 (1998), IEC 61162		X	X	X	X	
A 1/4.6	Ecometro	Reg. V/12 (r), Reg. X/3.	Reg. V/12 (k), Ris. IMO MSC.36 (63) 13 4 (Codice HSC1994), Ris. IMO A. 224 (VII) modificata da Ris. IMO MSC.74 (69) allegato IV, Ris. IMO A 694 (17).	EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 9875 (2000) IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X	X	

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	**Denominazione**	**Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)**	**Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti**	**Norme di prova**	**Moduli per la valutazione della conformità**					
					B+C	**B+D**	**B+E**	**B+F**	**G**	**H**
A.1/4 7	Apparecchiature di misurazione della velocità e della distanza (SDME)	Reg. V/12 (r), Reg. X/3.	Reg. V/12 (l),Ris. IMO A.824 (19), Ris. IMO MSC.36 (63) 13.3 (codice HSC 1994), Ris. IMO A.694 (17)	EN 61023 (1999) , EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 61162.		X	X	X	X	
A.1/4.8	Indicatori dell'angolo del timone, del numero di giri e di passo	Voce divisa in tre parti. Cfr. A.1/4.20 – 21 – 22.								
A 1/4 9	Indicatore della velocità di accostata	Reg V/12(r),Reg. X/3	Reg. V/12 (n),Ris. IMO MSC.36(63) 13.7 1 (Codice HSC 1994).Ris. IMO A.526 (13),Ris. IMO A. 694 (17),	Ris. IMO A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162; Ris. IMO A 526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A 1/4.10	Radiogoniometro	Voce soppressa								
A.1/4 11	Apparecchiatura Loran-C	Reg. V/12(r),Reg. X/3	Reg. V/12 (p),Ris. IMO MSC.36(63) 13.6 (Codice HSC 1994).Ris. IMO A.694 (17),Ris. IMO A.818 (19).	EN 61075 (1993), EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A 1/4 12	Apparecchiatura Chayka	Reg V/12(r),Reg. X/3	Reg. V/12 (p),Ris. IMO MSC 36(63) 13.6 (Codice HSC 1994).Ris. IMO A.818 (19), Ris. IMO A.694 (17)	EN 61075 (1993). EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991). IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X	X	
A 1/4.13	Apparecchiatura di radionavigazione Decca	Voce soppressa								
A 1/4 14	Apparecchiatura GPS	Reg V/12 (r), Reg. X/3.	Reg. V/12 (p), Ris. IMO MSC 36 (63) 13 6 (Codice HSC1994), Ris. IMO A.819 (19), Ris. IMO A.694 (17)	EN 61108-1 (1996), EN 61162; IEC 61108-1 (1994). IEC 61162		X	X	X	X	
A 1/4 15	Apparecchiatura GLONASS	Reg. V/12(r),Reg. X/3	Reg. V/12 (p), Ris IMO MSC 36 (63) 13 6 (Codice HSC1994), Ris IMO MSC 53 (66)Ris. IMO A.694 (17),	EN 61108-2 (1998), EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X	X	
A 1/4.16	Sistema di controllo della rotta HCS (in precedenza pilota automatico)	Reg. V/18.7	Reg V/19.2.8 2,IMO A 342 (IX),modificata dalla Ris. IMO MSC.64 (67) allegato III, Ris. IMO A 694 (17),	ISO 11674 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11674, IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X	X	
A 1/4 17	Apparecchiature meccaniche per l'imbarco dei piloti	Reg. V/17 (b)	Reg. V/17 (f), Ris IMO A.889 (21), Circ IMO MSC 773.	ISO 799 (1986)		X	X	X		
A.1/4.18 Ex A.1/1.32	Radarfaro SAR 9 GHz (SART)	Reg. III/4, IV/14 e X/3.	Reg. III/6.2.2, Reg. IV/7.1.3, Ris. IMO MSC.36 (63) 8.2 1.2 (Codice HSC 1994), Ris. IMO A 530 (13),Ris IMO A 802 (19). Ris. IMO A.694 (17)ITU-R M 628-3 (11/93)	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996)		X	X	X		

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B+C	B+D	B+E	B+F	G	H
A.1/4.19	Impianto radar per imbarcazioni ad alta velocità "nuova voce"	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 13.5 (codice HSC 1994), Ris. IMO A.278 (VIII), Ris. IMO A.820 (19), Ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-1(10/97)	EN 60936-2 (1999), EN 61162; IEC 60936-2 (1998), IEC 61162.		X	X	X		
A.1/4.20 Ex A.1/4.8	Indicatori dell'angolo del timone	Reg. V/12(r),Reg. X/3	Reg. V/12 (m), Ris. IMO MSC.36 (63) 13.7.2 (Codice HSC1994), Ris. IMO A.694 (17).	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996).		X	X	X	X	
A.1/4.21 Ex A.1/4.8	Indicatore rpm	Reg. V/12(r).	Reg. V/12 (m),Ris. IMO A.694 (17).	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996).		X	X	X	X	
A.1/4.22 Ex A.1/4.8	Indicatore di passo	Reg. V/12(r).	Reg. V/12 (m),Ris. IMO A.694 (17).	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
A.1/4.23 Ex A.1/1.34	Bussola per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Reg. III/4,Reg. X/3	Reg. III/34, Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 (Codice HSC1994), Ris IMO MSC.48 (66) 4.4.8.5.	ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990).		X	X	X		
A.1/4.24	Ausilio automatico per tracciamenti radar (ARPA) per imbarcazioni ad alta velocità "nuova voce"	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) Allegato 13.5.3, (codice HSC 1994), Ris. IMO A.823 (19) Ris. IMO A.694 (17).	EN 60872-1 (1998). EN 61162, EN 60872-1 (1998). IEC 61162		X	X	X		
A.1/4.25	Sistema di puntamento automatico (ATA) "nuova voce"	Reg. V/12(r)	Reg. V/12 (i), Ris. IMO MSC.64 (67) allegato IV, appendice 1, Ris. IMO A.694 (17)	EN 60872-2 (1999), EN 61162 IEC 60872-2 (1999), IEC 61162.		X	X	X		
A.1/4.26	Sistema di puntamento automatico (ATA) per imbarcazioni ad alta velocità "nuova voce"	Reg. X/3.	Ris. IMO MSC.36(63) 13.5.3 (Codice HSC 1994) IMO MSC.64 (67) allegato IV, appendice 1, Ris. IMO A.694 (17).	EN 60872-2 (1999), EN 61162 IEC 60872-2 (1999), IEC 61162		X	X	X		
A.1/4.27	Dispositivo di tracciamento elettronico (EPA) "nuova voce"	Reg. V/12(r)	Reg. V/12 (i), Ris. IMO MSC.64 (67) allegato IV, appendice 2, Ris. IMO A.694 (17)	EN 60872-3 (1999), EN 61162 IEC 60872-3 (1999), IEC 61162.		X	X	X		

Apparecchiature di radiocomunicazione

Note per l'allegato A.1, sezione 5, Radiocomunicazione

Colonna 4: le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

Colonna 5: In caso di prescrizioni contraddittorie tra la circolare IMO MSC 862, citata per diverse voci, e le norme di prova dei prodotti, andrà applicata la prima.

Colonna 5: Laddove si faccia riferimento alla norma EN/IEC 61162, le pertinenti norme di prova dei prodotti devono essere verificate per definire la parte applicabile di EN/IEC 61162.

Col. 1	**Col. 2**	**Col. 3**	**Col. 4**	**Col. 5**	**Col. 6**					
N.	**Denominazione**	**Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)**	**Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti**	**Norme di prova**	**Moduli per la valutazione della conformità**					
					B+C	**B+D**	**B+E**	**B+F**	**G**	**H**
A.1/5.1	Impianto radio VHF in grado di trasmettere e di ricevere in DSC e in radiotelefonia	Reg. IV/14,Reg. X/3	Reg. IV/7.1.1, {DQC1}Ris. IMO MSC.36 (63) 14.6.1.1 (Codice HSC 1994), Ris. IMO A.385 (X), Ris IMO A 524 (13),Ris. IMO A. 803 (VII) modificata da Ris. IMO MSC 68 (68) allegato IV, Ris. IMO A.694 (17),ITU R. M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R. M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93), Circ. IMO MSC 862.	ETS 300 162-1 (2000-12), EN 300 338 (V1 2.1 1999 04), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), Circ IMO MSC 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996). IEC 60945 (1996), Circ. IMO MSC 862. IEC 61162.		X	X	X	X	
A.1/5 2	Ricevitore DSC VHF	Reg. IV/14,Reg. X/3	Reg. IV/7.1.2, Ris. IMO MSC.36 (63) 14.6 1 2 (codice HSC 1994), Ris. IMO A.803 (19),Ris. IMO MSC 68 (68) allegato I, Ris. IMO A.694 (17), ITU R M 489-2 (10/95), ITU-R M 493-9 (10/97), ITU-R M 541-8 (10/97).	EN 300 338 (V1.2.1 1999-04). EN 301 033 (V1.1.1 1998-08). EN 300 828 (V1 1.1 1998-03). EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998). IEC 60945 (1996).		X	X	X	X	
A 1/5 3	Ricevitore NAVTEX	Reg. IV/14,Reg. X/3.	Reg. IV/7 1 4, Ris. IMO MSC.36 (63) 14 6 1 4 (codice HSC 1994), Ris. IMO A 525 (13),Ris. IMO A.694 (17),ITU-R M 540-2 (06/90), ITU-R M 625-3 (10/95)	ETS 300 065 V 1 1.3 (2001-5). EN 301 011 V1.1 1 (1998-09); IEC 61097-6 (1994), IEC 60945.		X	X	X	X	
A 1/5.4	Ricevitore EGC	Reg. IV/14,Reg X/3.	Reg. IV/7.1.5, Ris IMO MSC.36 (63) 14 6.1.5, (codice HSC 1994), Ris. IMO A.570 (14), Ris. IMO A 664 (16),Ris. IMO A.694 (17),	ETS 300 460 Ed.1 (1997-11) +A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1 1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996).		X	X	X	X	

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	**Denominazione**	**Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)**	**Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti**	**Norme di prova**	***Moduli per la valutazione della conformità***					
					B+C	**B+D**	**B+E**	**B+F**	**G**	**H**
A.1/5.5	Impianto HF per informazioni sulla sicurezza marittima (MSI) (ricevitore HF a banda stretta NBDP)	Reg. IV/14,Reg. X/3.	Reg. IV/7.1.5, Ris. IMO MSC.36(63) 14.6.1.5 (Codice HSC 1994) Ris. IMO A.699(17),Ris. IMO A.700 (17), Ris. IMO A.806 (19), Ris IMO A 694 (17)ITU-R M 491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90).	ETS 300 067 Ed 1 (1992-09) +A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61097-11 (2000), EN 61162.		X	X	X	X	
A.1/5.6	Radiofaro EPIRB da 406 MHz (COSPAS-SARSAT)	Reg. IV/14,Reg. X/3.	Reg. IV/7.1.6, Ris. IMO MSC.36 (63) 14.6.1.6 (codice HSC 1994), Ris. IMO A.662 (16),Ris. IMO A.696 (17), Ris. IMO A. 810 (19) modificata da Ris. IMO MSC.56 (66), Ris. IMO A.694 (17),ITU-R M633-1 (06/90), ITU-R M 690-1 (10/95), Circ. IMO MSC 862.	ETS 300 066 V 1.3 1 (2001-01), EN 60945 (1997), Circ. MSC 862 [1]; IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), Circ. MSC 862.		X	X	X	X	
A.1/5.7	Radiofaro EPIRB a banda larga (INMARSAT)	Reg. IV/14,Reg. X/3	Reg. IV/7.1.6, Ris. IMO MSC.36(63) 14.6.1.6 (Codice HSC 1994).Ris. IMO A.662 (16),Ris IMO A.812 (19), Ris. IMO A.694 (17)ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), Circ. IMO MSC 862.	ETS 300 372 Ed 1 (1996-05), EN 60945 (1997), Circ. MSC 862[1] IEC 61097-5 (1997), Circ. MSC 862.		X	X	X	X	
A.1/5.8	Ricevitore da 2182 kHz	Voce soppressa								
A.1/5.9	Generatore di segnale di allarme bitonale	Voce soppressa								
A.1/5.10	Impianto radio MF in grado di trasmettere e di ricevere in DSC e in radiotelefonia[2]	Reg. IV/14,Reg. X/3.	Reg. IV/9.1.1, IV/10.1.2, Ris. IMO MSC.36(63) 14.8.1.1 (Codice HSC 1994).Ris. IMO A. 804 (VII) modificata da Ris. IMO MSC.68 (68) allegato II, Ris. IMO A.694 (17), ITU-R M. 11783 (10/85), ITU-R M 493-9 (10/97), ITU-R M 541-8 (10/97).	ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 ed 1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), Circ MSC 862, EN 61162, IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), Circ. MSC 862, IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/5.11	Ricevitore DSC MF	Reg. IV/14,Reg. X/3	Reg. IV/9.1.2, Reg. IV/10.1.3, Ris. IMO MSC.36 (63) 14.8.1.2 (codice HSC 1994), Ris. IMO A.804 (19) modificata da Ris. IMO MSC 68 (68) Allegato II, Ris. IMO A.694 (17), ITU R M 493-9 (10/97), ITU R M.541-8 (10/97), ITU R.M.1173 (10/95).	EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	**Denominazione**	**Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)**	**Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti**	**Norme di prova**	**Moduli per la valutazione della conformità**					
					B+C	**B+D**	**B+E**	**B+F**	**G**	**H**
A.1/5.12	Apparecchiatura Inmarsat-B SES	Reg. IV/14,Reg. X/3	Reg. IV/10.1.1, Ris. IMO MSC.36(63) 14.9.1.1 (Codice HSC 1994).Ris. IMO A.570 (14), Ris. IMO A 808 (19), Ris. IMO A.694 (17), Circ. IMO MSC 862,	IEC 61097-10 (1999), Circ. MSC. 862.		X	X	X	X	
A.1/5.13	Apparecchiatura Inmarsat-C SES	Reg. IV/14,Reg. X/3	Reg. IV/10.1.1, Ris. IMO MSC.36(63) 14.9.1.1 (Codice HSC 1994).Ris. IMO A.570 (14),Ris. IMO A.664 (16)3,Ris. IMO A.807 (19) modificata da Ris IMO MSC.68 (68) allegato IV, Ris. IMO A.694 (17), Circ. IMO MSC 862.	ETS 300 460 ed.1 (1996-05) +A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, Circ. MSC. 862; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, Circ. MSC. 862.		X	X	X	X	
A.1/5.14	Impianto radio a MF/HF in grado di trasmettere e di ricevere in DCS, NBDP e radiotelefonia[4]	Reg. IV/14,Reg. X/3	Reg. IV/ 10.2.1, Ris. IMO MSC.36(63) 14.9.1.2 (Codice HSC 1994) Ris. IMO A.806 (19) modificata da Ris IMO MSC.68 (68) Allegato III , Ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R.M.625-3 (10/95), ITU-R.M 1173 (10/95), Circ. IMO MSC 862	ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) +A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162, Circ. MSC 862; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, Circ. MSC. 862		X	X	X	X	
A.1/5.15	Ricevitore MF/HF DSC	Reg. IV/14,Reg. X/3	Reg. IV/10.2.2, Ris. IMO MSC.36(63) 14.9.2.2 (Codice HSC 1994) Ris. IMO A 806 (19) modificata da Ris. IMO MSC.68 (68) Allegato III, Ris IMO A.694 (17), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R.M 541-8 (10/97).	EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
A.1/5.16	Apparecchio radiotelefonico ricetrasmittente aeronautico nella banda VHF	Reg. IV/14,Reg. X/3	Reg. IV/7.5,Ris. IMO MSC.36(63) 13.6 (Codice HSC 1994).Ris. IMO MSC.80 (70) allegato I e II; {DQC23}Ris. IMO A.694 (17), Convenzione ICAO, Allegato X, Reg. Radio	EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), IEC 60945(1996).		X	X	X	X	
A.1/5.17 Ex A.1/1.31	Apparecchi (portatili) radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/6.2.1, Ris. IMO MSC 36 (63) (Codice HSC 1994),Ris. IMO A.809 (19) allegato I, Ris. IMO A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1 (07/82)	ETS 300 225 Ed 3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B+C	B+D	B+E	B+F	G	H
A 1/5.18 Ex A 1/1.31	Apparecchi (fissi) radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio	Reg. III/4, Reg. X/3	Reg. III/6.2.1, Ris. IMO MSC.36 (63) (Codice HSC 1994).Ris. IMO A.809 (19) allegato II, Ris. IMO A.694 (17)ITU R. M.489-2 (10/95).	EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997).		X	X	X	X	

---

[1] La circolare IMO MSC 862 è applicabile solo al dispositivo facoltativo di azionamento a distanza ma non all'EPIRB stesso.

[2] In linea con le risoluzioni IMO e ITU, le prescrizioni relative al generatore di segnale di allarme bitonale e alle trasmissioni H3E non sono più valide nelle norme di prova.

[3] Applicabile solo se l'apparecchiatura Inmarsat-C SES include le funzioni EGC.

[4] In linea con le risoluzioni IMO e ITU, le prescrizioni relative al generatore di segnale di allarme bitonale e alle trasmissioni A3H non sono più valide nelle norme di prova.

Allegato A.2: Equipaggiamento per il quale non esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali

1. Mezzi di salvataggio

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B+C	B+D	B+E	B+F	G	H
A 2/1.1	Riflettore radar per zattere di salvataggio	Reg. III/4, III/34 e X/3.Ris. IMO MSC 48(66),								
A 2/1.2	Materiali per tute di immersione	Reg. III/4 e III/34.Ris. IMO MSC 48(66),								
A 2/1.3 ex A 1/1.22	Dispositivi di messa a mare a galleggiamento libero per mezzi di salvataggio	Reg. III/34.Ris. IMO MSC 48(66),								

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

P.M.

3. Protezione antincendio

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B+C	B+D	B+E	B+F	G	H

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	**Denominazione**	**Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)**	**Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti**	**Norme di prova**	**Moduli per la valutazione della conformità**					
					B+C	**B+D**	**B+E**	**B+F**	**G**	**H**
A 2/3 1	Estintori non portatili e trasportabili	Reg. II-2/6.1, II-2/7.1.3,II-2/7.2.3, II-2/ 7.3.1, Reg. X/3.	Reg. II-2/6.1, II-2/7.1.3,II-2/7.2.3, II-2/ 7.3.1, Ris. IMO MSC.36(63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (Codice HSC 1994)	EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999).						
A 2/3 2	Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione per spazi di categoria speciale	Reg. II-2/37.1.3, II 2/54.2 9, Reg. X/3.	Reg. II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, Ris. IMO MSC.36 (63) 7 8 2 (Codice HSC 1994).	Ris. IMO A 123 (V) (Efficienza) Circ IMO MSC 914.						
A.2/3.3 .	Mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni (dispositivi di avviamento)	Reg. II-1/44.2, Reg. X/3	Reg. II-1/44.2, Ris IMO MSC.36(63) 12 4 (Codice HSC 1994).							
A 2/3 4	Boccalini a doppio uso (getto normale/getto a pioggia)	Reg. II-2/4.8.4, II -2/41-21.5, Reg. X/3	Reg II-2/4 8.4, II-2/41-2.1.5 , Ris. IMO MSC..36(63)7.7.8.6 (Codice HSC 1994).							
A 2/3 5	Impianti fissi di segnalazione e localizzazione di incendio per sale comandi, spazi di servizio, alloggi, locali macchine e locali macchine non presidiati	Reg. II-2/13, II-2/14.1 Reg. X/3.	Reg. II-2/13, II-2/14.1 Ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Codice HSC 1994)	EN 54-2 (1997) + AC (1999) EN 54-4 (1997) + AC (1999).						
A 2/3.6	Rivelatori di fumo	Reg II-2/13 3 2, Reg X/3	Reg. II-2/13 3, Ris IMO MSC 36(63) 7 7.1 (Codice HSC 1994).	EN 54-7 (2000), pr EN 54-12, pr EN 54 -15						
A.2/3 7	Rivelatori di calore	Reg. II-2/13.3, Reg. X/3	Reg. II-2/13.3.3, Ris IMO MSC.36(63) 7.7.1 (Codice HSC 1994)	EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr EN 54-15						
A 2/3 8	Lampada elettrica di sicurezza	Reg II-2/17 1.1 4, Reg X/3.	Reg II-2/17 1 1.4, Ris. IMO MSC 36(63) 7.10 3 1.4 (Codice HSC 1994).	Pubblicazione IEC 79						
A 2/3.9	Indumenti protettivi resistenti all'attacco dei prodotti chimici	Reg II-2/54.2.6.1	Reg II-2/54 2 6.1	EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994).						
A 2/3.10	Sistemi di illuminazione a bassa altezza	Reg. II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4 7	Reg II-2/28 1 10, II-2/28.1 11, II-2/41-2 4 7	Ris. IMO A.752 (18), ISO/CD 15370.						
A 2/3 11 ex A 1/3 10	Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione nei locali macchine	Reg. II-2/10 1, Reg. X/3	Reg. II-2/10 1, Ris IMO MSC.36(63) 7 7 4 (Codice HSC 1994)							

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	**Denominazione**	**Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)**	**Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti**	**Norme di prova**	**Moduli per la valutazione della conformità**					
					B+C	**B+D**	**B+E**	**B+F**	**G**	**H**
A 2/3.12	Sistemi fissi di spegnimento a gas per sale macchine e sale pompe del cargo	Reg. II-2/5.1.12, Reg. X/3.	Reg. II-2/5.1.12, Ris IMO MSC.36(63) 7.7.6.1 (Codice HSC 1994).	Circ IMO MSC 848.						
A 2/3 13	Apparecchio di respirazione ad aria compressa	Reg. II-2/17 1.2, Reg. X/3	Reg. II-2/17.1.1.2, Ris. MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (Codice HSC 1994).	EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999).						
A 2/3.14	Manichette da incendio (tipo a mulinello)	Reg II-2/4.7.1, Reg. X/3	Reg. II-2/4.7.1, Ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.8.5 (Codice HSC 1994).	EN 671-1 (1994)						
A 2/3 15	Sistemi di rilevamento del fumo ad estrazione di campioni	Reg II-2/13-1 Ris	Reg. II-2/13-1 Ris							
A 2/3 16	Rivelatori di fiamma	Reg II-2/13, Reg. X/3.	Reg. II-2/13, Ris IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Codice HSC 1994)	Pr EN 54-10						
A 2/3 17	Punti di segnalazione manuali	Reg II-2/13, Reg. X/3.	Reg II-2/13, Ris IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Codice HSC 1994).	Pr EN 54-11						
A 2/3 18	Dispositivi di allarme	Reg II-2/13, Reg. X/3	Reg. II-2/13, Ris IMO MSC 36 (63) 7.7.1 (Codice HSC 1994).	Pr EN 54-3 (2000)						
A 2/3 19	Sistemi di spegnimento incendi ad acqua fissi da utilizzarsi in sale macchine di categoria A	Reg II-2/7.7[1]	Reg II-2/7.7	Circ IMO MSC 913						

---

[1] Il riferimento al capitolo II di SOLAS va inteso come SOLAS 1974 modificato da MSC 73 che entrerà in vigore il 1° luglio 2002

4. Apparecchiature di navigazione

Note per l'allegato A.2, sezione 4, Apparecchiature di navigazione

Colonne 3 e 4: Il riferimento al capitolo V di SOLAS va inteso come SOLAS 1974 modificato da MSC 73 che entrerà in vigore il 1° luglio 2002

Colonna 4: le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B+C	B+D	B+E	B+F	G	H
A.2/4.1	Bussola giroscopica per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3,Ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Codice HSC 1994).	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.2.6 (Codice HSC 2000), Ris. IMO A.821 (19), Ris. IMO A.694 (17).	Futura EN/ISO 16328, EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16328 (1999) IEC 60945 (1996). IEC 61162.		X	X	X		
A.2/4.2	Sistema di controllo della rotta per imbarcazioni ad alta velocità (in precedenza pilota automatico)	Reg. IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Codice HSC 2000).	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.12 (Codice HSC 2000), Ris. IMO A.822 (19), Ris. IMO A.694 (17).	Progetto ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; Progetto ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X		
A.2/4.3	Sistemi di controllo della rotta a trasmissione magnetica (metodo GNSS) (in precedenza bussola elettromagnetica)	Reg. V/18.1, Reg. X/3, Ris. MO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000).	Reg. V/19.2.5.1, Ris. IMO MSC.97 (73) 13.2.5 (Codice HSC 2000), Ris. IMO A.382 (X), Ris. IMO MSC.116 (73), Ris IMO A.694(17).	Futura ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162, Futura ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X		
A.2/4.4	Lampada per segnalazioni diurne	Reg. V/18.1, Reg. X/3.Ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.2.2, Ris IMO MSC.95 (72), Ris IMO MSC.97(73) 13.9 (Codice HSC 2000). Ris. IMO A.694 (17).	EN 60945 (1997). IEC 60945 (1996).		X	X	X		
A.2/4.5	Proiettore per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3,Ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000).	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.9 (Codice HSC 2000), Ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996) IEC 61162.		X	X	X		
A.2/4.6	Apparecchiature di visione notturna per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3,Ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.10 (Codice HSC 2000), Ris. IMO MSC 94 (72), Ris. IMO A.694 (17).	Futura EN 16273, EN 60945 (1997), EN 61162, Futura ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X		
A.2/4.7	Sistemi di controllo della rotta	Reg. V/18.7,Ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.8.2, Ris IMO MSC.97 (73) 13.12 (Codice HSC 2000) Ris. IMO MSC 74 (69) allegato II, Ris. IMO A.694 (17)	Futura EN 62065, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 62065, IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X		

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	**Denominazione**	**Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)**	**Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti**	**Norme di prova**	**Moduli per la valutazione della conformità**					
					B+C	**B+D**	**B+E**	**B+F**	**G**	**H**
A 2/4 8	Sistema di visualizzazione elettronico di carte (ECDIS)	Reg. V/18.1, Reg. X/3, Ris. IMO MSC 97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000).	Reg. V/19.2.1 4, Ris. IMO MSC.97 (73) 13.8 (Codice HSC 2000).Ris IMO A. 817 (19) modificata da Ris. IMO MSC.64 (67) allegato V e da Ris. IMO MSC. 86 (70) allegato IV, Ris. IMO A.694 (17),	Futura EN 61174 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 61174 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X		
A.2/4.9	Backup per il sistema di visualizzazione elettronico di carte (ECDIS)	Reg. V/18.1, Reg. X/3, Ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000).	Reg. V/19.2.1.5, Ris. IMO MSC.97 (73) 13.8 (Codice HSC 2000).Ris. IMO A. 817 (19) modificata da Ris. IMO MSC.64 (67) allegato V e da Ris. IMO MSC. 86 (70) allegato IV, Ris IMO A.694 (17),	Futura EN 61174 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 61174 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X		
A 2/4 10	Sistema di visualizzazione di carte raster (Raster Chart Display System - RCDS)	Reg. V/18.1, Reg. X/3, Ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000).	Reg. V/19.2.1.4, Ris. IMO MSC.97 (73) 13.8 (Codice HSC 2000).Ris IMO A. 817 (19) modificata da Ris. IMO MSC.64 (67) allegato V e da Ris. IMO MSC. 86 (70) allegato IV, Ris. IMO A.694 (17),	Futura EN 61174, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 61174, IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X		
A.2/4 11	Apparecchiatura combinata GPS/GLONASS	Reg. V/18.1, Reg. X/3, Ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000).	Reg. V/19 2.1.6, Ris. IMO MSC.97 (73) 13.6 (Codice HSC 2000), Ris IMO MSC.74 (69) allegato I, Ris. IMO A.694 (17).	Futura EN 61108-3, EN 60945 (1997). EN 61162; Futura IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X		
A 2/4 12	Apparecchiatura DGPS, DGLONASS	Reg. V/18.1, Reg. X/3, Ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.1.6, Ris IMO MSC.97 (73) 13.6 (Codice HSC 2000) Ris. IMO MSC.64 (67) allegato II, Ris IMO A.694 (17)	Futura EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X		
A 2/4.13	Apparecchiatura per il sistema universale di identificazione automatica (AIS)	Reg V/18.1, Reg X/3, Ris. IMO MSC 97 (73) 13 17.1 (Codice HSC 2000)	Reg V/2 4, Ris IMO MSC.74 (69) allegato III, Ris IMO MSC.97 (73) 13.15 (Codice HSC 2000), Ris IMO A 694 (17), ITU R M. 1371-1 (10/00)	Futura EN 61993-2, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 61993-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162.						
A 2/4 14	Registratore dei dati di viaggio	Reg V/18.1, V/20 2, Reg. X/3, Ris. IMO MSC.97 (73) 13.17 1 (Codice HSC 2000).	Reg. V/20, Ris IMO A 861 (20), Ris IMO MSC.97(73) 13 16 (Codice HSC 2000), Ris. IMO A.694 (17)	EN 61996 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162.						
A 2/4 15	Sistema di navigazione integrato	Reg V/18 7, Reg. X/3, Ris. IMO MSC.97 (73) 13.17 4 (Codice HSC 2000).	Reg. V/19 6, Ris. IMO MSC.86 (70) allegato III, Ris. IMO A.694 (17).	Futura EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162.						
A 2/4 16	Sistema a ponte integrato	Reg V/18.7, Reg. X/3, Ris. IMO MSC.97 (73) 13.17 4 (Codice HSC 2000).	Reg V/19 6, Ris. IMO MSC.64 (67) allegato I, Ris IMO A 694 (17)	EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162, IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162.						

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	**Denominazione**	**Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)**	**Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti**	**Norme di prova**	**Moduli per la valutazione della conformità**					
					B+C	**B+D**	**B+E**	**B+F**	**G**	**H**
A.2/4.17	Dispositivo per evidenziare il bersaglio radar	Reg. V/18.7, Reg. X/3, Ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Codice HSC 2000).	ITU-R M 1176-(10/95), Ris. IMO A.694 (17).	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996).						
A.2/4.18	Sistema di ricezione del suono	Reg. V/18.1, Reg. X/3, Ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000).	Reg. V/19.2.1.8, Ris. IMO MSC.97 (73) 13 14 (Codice HSC 2000), Ris. IMO MSC.86 (70) allegato I, Ris. IMO A.694 (17).	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162.						
A.2/4.19	Bussola magnetica per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Codice HSC 2000).	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.2 (Codice HSC 2000), Ris. IMO A.382 (X), Ris. IMO A.694 (17).	ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997); ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996).						
A.2/4.20	Sistema di controllo della rotta per imbarcazioni ad alta velocità	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Codice HSC 2000).	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.12 (Codice HSC 2000), Ris. IMO A.694 (17).	EN 60945 (1997), EN 61162, IEC 60945 (1996), IEC 61162.						
A.2/4.21	Materiale cartografico per radar di bordo	Reg. V/18.1, Reg X/3, Ris IMO MSC 97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000).	Reg. V/19.2.3.2, Ris. IMO MSC 97 (73) 13 2 (Codice HSC 2000), Ris. IMO A 817 (19) modificata da Ris. IMO MSC 64 (67) Allegato V, Ris IMO A.477 (XII) modificata da Ris. IMO MSC.64 (67) allegato IV, Ris MO A.694 (17).	Futura EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162.						
A.2/4.22	Sistemi di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico)	Reg. V/18.1, Reg X/3, Ris. IMO MSC.97 (73) 13.1 2 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.1.5, Ris. IMO MSC 97 (73) 13 2 (Codice HSC 2000), Ris IMO MSC.116 (73),Ris. IMO A 694 (17).	Futura ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162.		X	X	X		
A.2/4.23	Sistemi di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico)	Reg. V/18.1,Reg. IMO MSC 97 (73) 13.1.2 (Codice HSC 2000).	Reg. V/19 2.3.5, Ris. IMO MSC.97 (73) 13.2 (Codice HSC 2000), Ris. IMO MSC 86 (70) allegato II, Ris. IMO MSC.116 (73),Ris. IMO A 694 (17).	Futura ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162.						
A.2/4.24	Indicatore di spinta	Reg. V/18.1, Reg. X/3, Ris. IMO MSC 97 (73) 13.1.2 (Codice HSC 2000).	Reg. V/19.2.5.4,, Ris. IMO MSC.97 (73) 13 7.2 (Codice HSC 2000), Ris IMO A.694 (17).							
A.2/4.25	Indicatori di spinta laterale, di passo e di modo	Reg. V/18.1, Reg. X/3, Ris. IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Codice HSC 2000).	Reg. V/19.2.5.4,, Ris. IMO MSC 97 (73) 13 11.2 (Codice HSC 2000), Ris. IMO A 694 (17)							

5. Apparecchiature di radiocomunicazione

Note per l'allegato A.2, sezione 5, Radiocomunicazione

Colonna 4: le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	**Denominazione**	**Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)**	**Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti**	**Norme di prova**	**Moduli per la valutazione della conformità**					
					B+C	**B+D**	**B+E**	**B+F**	**G**	**H**
A 2/5.1	Radiofaro VHF EPIRB	Reg. IV/14,Reg. X/3	Reg. IV/8.3, Ris. IMO MSC.97 (73) 14.8.3 (Codice HSC 2000), Ris. IMO A.662 (16), Ris. IMO A.805 (19), Ris. IMO A 694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M 693 (06/90).	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996).						
A 2/5 2	Fonte di energia di riserva per apparecchi radio	Reg. IV/14, Reg. X/3	Reg. IV/13.2, Ris. IMO MSC 97 (73) 14 13 (Codice HSC 2000), Circ. COMSAR 16, Ris. IMO A.694 (17).	Futura EN 61097-14; Futura IEC 61097-14						
A.2/5 3	Apparecchiatura Inmarsat-F SES	Reg. IV/14,Reg. X/3	Reg. IV/10.1.1, Ris. IMO MSC.97 (73)14.10.1 (Codice HSC 2000) Ris IMO A.570 (14),Ris. IMO A.808 (19), Ris. IMO A.694 (17), Circ. IMO MSC 862.	Futura IEC 61097-13, Circ IMO MSC 862						
A 2/5 4	Pannello di emergenza	Reg. IV/14,Reg X/3	Reg. IV/6 6, Ris IMO MSC.97 (73) 14 6 4 (Codice HSC 2000).							

6. Apparecchiature richieste ai sensi della convenzione COLREG 72

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	**Denominazione**	**Regola della convenzione COLREG 72 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)**	**Regole applicabili della convenzione COLREG 72 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti**	**Norme di prova**	**Moduli per la valutazione della conformità**					
					B+C	**B+D**	**B+E**	**B+F**	**G**	**H**
A 2/6 1	Luci di navigazione	Allegato I/14 Ris.	Allegato I/14, Ris. IMO A.694(17)	EN 60945 (1997); Colreg 72 allegato I (efficienza)IEC 60945 (1996); Colreg 72 allegato I (efficienza)						
A 2/6 2	Dispositivi di segnalazione sonora	Allegato III/3	Allegato III/3, Ris. IMO A.694(17).	EN 60945 (1997),Whistles – Colreg 72 Allegato III/1 (Efficienza) ; Bells or Gongs - Colreg 72 allegato III/2 (Efficienza) IEC 60945 (1996); Whistles – Colreg 72 Allegato III/1 (Efficienza) Bells or Gongs - Colreg 72 allegato III/2 (Efficienza)						

7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6					
N.	**Denominazione**	**Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)**	**Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti**	**Norme di prova**	**Moduli per la valutazione della conformità**					
					B+C	**B+D**	**B+E**	**B+F**	**G**	**H**
A.2/7.1	Strumenti di carico	Reg. XII/11,Risoluzione n. 5 della Conferenza SOLAS 1997	Reg. XII/11, Risoluzione 5 delle conferenza SOLAS 1997	Raccomandazione IACS n. 48 sugli strumenti di carico (CONF. SOLAS 4/7)						

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recante: «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 1999, n. 263, così recita:

«Art. 18 *(Modifica e aggiornamento)*. — 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'ambiente, delle comunicazioni e dell'interno, per le materie di rispettiva competenza sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche del presente regolamento, che si rendono necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie in materia, che concernono:

a) l'aggiornamento in dipendenza di successivi emendamenti degli strumenti internazionali;

b) l'aggiornamento dell'allegato A, sia per l'inserimento di nuovi equipaggiamenti che per il trasferimento di equipaggiamenti fra gli allegati A.1 e A.2;

c) l'aggiunta nell'allegato A.1 della possibilità di esecuzione di ulteriori moduli nella procedura di valutazione della conformità per gli equipaggiamenti indicati nello stesso allegato;

d) l'aggiunta di altri organismi nella definizione di «norme di prova» di cui all'art. 1, lettera *q)*».

— La direttiva 2001/53/CE della Commissione del 10 luglio 2001, recante: «Modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2001, n. L 204.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1, comma 1:

— L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

a) "procedure di valutazione della conformità": le procedure descritte nell'art. 9 e nell'allegato B;

b) "equipaggiamento": l'equipaggiamento elencato nell'allegato A.1 e A.2, che deve essere posto ed utilizzato a bordo della nave ai sensi degli strumenti internazionali di cui alla lettera *e)* o che può essere posto ed utilizzato a bordo su base volontaria, per il quale, secondo detti strumenti internazionali, è richiesta l'approvazione dell'amministrazione dello Stato di bandiera;

c) "apparecchiature di radiocomunicazione": apparecchiature richieste ai sensi del capitolo 4 della convenzione di cui alla lettera *d)*, punto 4, e apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio richiesti dalla regola III/6.2.1, radarfaro SAR 9 GHz (SART) di cui alla regola III/6.2.2 e radiogoniometro di cui alla regola V/12 (p) della medesima convenzione;

d) "convenzioni internazionali":

1) la convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968, e successivi emendamenti, in vigore al *1º gennaio 2001*;

2) la convenzione relativa alla prevenzione sulle collisioni in mare del 1972 (COLREG), ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085, e successivi emendamenti, in vigore al *1º gennaio 2001*;

3) la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973 (MARPOL), firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti, in vigore al *1º gennaio 2001*;

4) la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti, in vigore al *1º gennaio 2001*;

e) "strumenti internazionali": le convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione, le risoluzioni e le circolari, dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché le norme di prova internazionali pertinenti;

f) "marchio": il simbolo di cui all'art. 11 e dell'allegato D;

g) "organismo notificato": un organismo designato ai sensi dell'art. 7;

h) "equipaggiamento sistemato a bordo": l'equipaggiamento installato, o collocato a bordo della nave;

i) "certificati di sicurezza": i certificati rilasciati alle navi secondo le convenzioni internazionali;

l) "nave": qualsiasi nave che rientra nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, escluse le navi da guerra;

m) "nave comunitaria": una nave i cui certificati di sicurezza sono rilasciati dall'amministrazione per conto degli Stati membri della Unione europea, secondo le convenzioni internazionali. Sono esclusi i casi nei quali l'amministrazione rilascia un certificato per una nave su richiesta di una amministrazione di un Paese terzo;

n) "nave nazionale": una nave iscritta nelle apposite matricole o registri tenuti dalle autorità periferiche;

o) "nave nuova": una nave la cui chiglia è stata imposta, o sia ad uno stadio di costruzione equivalente, a partire dal 17 febbraio 1997; ai fini della presente definizione per "stadio di costruzione equivalente" si intende lo stadio in cui:

1) comincia una costruzione identificabile con una determinata nave, oppure

2) l'assemblaggio di detta nave è cominciato e ha raggiunto almeno 50 tonnellate o, se tale valore è inferiore, l'1 per cento della massa prevista di tutto il materiale strutturale;

p) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova;

q) "norme di prova": le norme fissate da:

1) l'Organizzazione marittima internazionale (IMO);

2) l'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO);

3) la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC);

4) il Comitato europeo di normalizzazione (CEN);

5) il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC);

6. l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), vigenti alla data del *1º gennaio 2001*, stabilite in conformità alle convenzioni internazionali e delle risoluzioni e circolari dell'IMO per definire metodi di prova e risultati delle prove, nelle forme indicate nell'allegato A;

r) "approvazione CE del tipo": la procedura per la valutazione dell'equipaggiamento prodotto secondo le apposite norme di prova e il rilascio del relativo certificato;

s) "Ministero dei trasporti e della navigazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

t) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'equipaggiamento di sicurezza prescritto dalle convenzioni di cui alla lettera *d)*, punti 1, 2 e 4; il Ministero dell'ambiente, per l'equipaggiamento prescritto dalla convenzione di cui alla lettera *d)*, punto 3; il Ministero delle comunicazioni per gli apparati di radiocomunicazione di cui alla lettera *c)*;

u) "autorità periferiche": le autorità marittime in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del codice della navigazione.».

03G0305

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 2003.

Sospensione dalla carica di consigliere della regione Puglia del sig. Leonardo Maffione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter,* della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di applicazione di misura cautelare nella forma degli arresti domiciliari, per il reato di cui all'ex art. 416, comma 5 del codice penale, emessa in data 19 maggio 2003, dal G.I.P. presso il Tribunale civile e penale di Bari nei confronti del sig. Leonardo Maffione, consigliere regionale della regione Puglia;

Vista la comunicazione n. 168/13.5/EE.LL. del 30 maggio 2003, dell'ufficio territoriale del Governo di Bari;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 19 maggio 2003, dalla carica ricoperta;

Vista la nota datata 18 giugno 2003 del Presidente della sezione G.I.P. presso il Tribunale civile e penale di Bari con la quale si informa che nei confronti di Leonardo Maffione, in data 14 giugno, è stata notificata ordinanza di remissione in libertà per il reato di cui sopra;

Viste le comunicazioni n. 182/13.5./EE.LL. rispettivamente del 18 giugno e del 22 luglio 2003 con le quali l'Ufficio territoriale del Governo di Bari ha trasmesso copia della nota summenzionata;

Ritenuto che per effetto della suddetta disposizione cessa l'efficacia della sospensione;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Leonardo Maffione è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Puglia dal 19 maggio 2003 al 14 giugno 2003.

Art. 2.

La misura della sospensione disposta dal precedente articolo nei confronti del sig. Leonardo Maffione, è revocata dal 15 giugno 2003.

Roma, 9 ottobre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11347

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1º ottobre 2003.

Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1º gennaio 2002 e scadenza 1º luglio 2009, emessi ai sensi dell'art. 79 della legge n. 342 del 2000.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;

la somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facoltà di definizione automatica;

l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;

al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, così ripartita:

a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1º gennaio 2000;

b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1º gennaio 2001;

c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1º gennaio 2002;

d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1º gennaio 2003;

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità ammesse ai benefici della normativa in parola, si è ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* suindicate;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Considerato che, con appositi decreti ministeriali, si è provveduto all'emissione e all'assegnazione dei titoli di Stato relativi alla prima e alla seconda annualità previste dalla citata normativa; nonché a quattro quote della terza annualità, assegnando i certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009 di cui al decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio 2003, per l'importo di € 376.142.000,00;

Vista la lettera n. 2003/143962 del 17 settembre 2003 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso un prospetto riguardante il nominativo di un avente diritto alla assegnazione dei suddetti titoli di Stato, ai sensi dell'art. 79 della citata legge n. 342 del 2000, per € 27.000,00, tenuto conto dell'importo di € 650,94 derivante dall'arrotondamento da effettuare;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, l'emissione di una ulteriore quota relativa alla terza annualità dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, per l'ammontare nominale di € 27.000,00, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di € 26.349,06 (pari all'importo del credito da estinguere) e la seconda di € 650,94 (derivante dall'arrotondamento di cui sopra);

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è disposta l'emissione di una quinta quota, relativa alla terza delle annualità previste dalla predetta normativa, di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali € 27.000,00, da assegnare al soggetto indicato nel prospetto allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1° gennaio 2002;

scadenza: 1° luglio 2009;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2009;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003, citato nelle premesse.

All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti all'avente diritto gli interessi relativi alle semestralità scadute.

Art. 2.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO al decreto n. 82440 del 1º ottobre 2003

ALLEGATO 1

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
1	1030	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Pescara	MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.	833920150	26.349,06	27.000,00	650,94
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		26.349,06	27.000,00	650,94

TOTALE TITOLI IN EURO	27.000,00
TOTALE ECCEDENZA IN EURO	650,94
NUMERO BENEFICIARI	1

03A11321

DECRETO 1° ottobre 2003.

Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, emessi ai sensi dell'art. 60-*bis* del decreto legislativo n. 112 del 1999.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;

la somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facoltà di definizione automatica;

l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;

al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, così ripartita:

a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;

b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;

c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;

d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003;

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità ammesse ai benefici della normativa in parola, si è ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* suindicate;

Visto l'art. 60-*bis* del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, introdotto dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, con cui si stabilisce che ai concessionari del servizio nazionale della riscossione spetta il rimborso del 99 per cento della metà delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, e che detto rimborso è erogato in titoli di Stato, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 60 del ripetuto decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dall'art. 79 della legge n. 342 del 2000;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed, in particolare, il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Considerato che, con appositi decreti ministeriali, si è provveduto all'emissione e all'assegnazione dei titoli di Stato relativi alla prima e alla seconda annualità previste dalla citata normativa; nonché a cinque quote della terza annualità, assegnando i certificati di credito del Tesoro con godimento 1º gennaio 2002 e scadenza 1º luglio 2009 di cui al decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio 2003, per l'importo di € 376.169.000,00;

Vista la lettera n. 2003/143962 del 17 settembre 2003 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso un prospetto riguardante i nominativi degli aventi diritto alla assegnazione dei suddetti titoli di Stato, ai sensi dell'art. 60-*bis* del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, per complessivi € 2.565.000,00, tenuto conto dell'importo di € 5.970,78 derivante dagli arrotondamenti da effettuare;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, l'emissione di un ulteriore quota relativa alla terza annualità dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º gennaio 2002 e scadenza 1º luglio 2009, per l'ammontare nominale di complessivi € 2.565.000,00, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di € 2.559.029,22 e la seconda (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra) di € 5.970,78;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 60-*bis* del decreto legislativo n. 112 del 1999, introdotto dal decreto legislativo n. 193 del 2001, è disposta l'emissione di una sesta quota, relativa alla terza delle annualità previste dalla predetta normativa, di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali € 2.565.000,00, da assegnare ai soggetti indicati nel prospetto allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1º gennaio 2002;

scadenza: 1º luglio 2009;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1º luglio 2009;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003, citato nelle premesse.

All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle semestralità scadute.

Art. 2.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º ottobre 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO al decreto n. 82441 del 1° ottobre 2003

ALLEGATO 2

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
1	3002	Banca di Roma s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Potenza	SEM s.p.a.	00105190763	278.241,41	279.000,00	758,59
2	Frosinone	BANCA DI ROMA s.p.a.	06978161005	155.849,46	156.000,00	150,54
3	Roma B	BANCA DI ROMA s.p.a.	06978161005	708.084,43	709.000,00	915,57
4	Latina	BANCA DI ROMA s.p.a.	06978161005	80.927,00	81.000,00	73,00
5	Latina	SPAGET s.p.a.	1402340580	94.636,47	95.000,00	363,53
6	Napoli A	CORIT s.p.a.	05675220635	471.680,10	472.000,00	319,90
7	Salerno A	BANCA DI ROMA s.p.a.	06978161005	217.864,36	218.000,00	135,64
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		2.007.283,23	2.010.000,00	2.716,77

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
2	1030	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Pescara	MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.	833920150	158.633,75	159.000,00	366,25
2	L' Aquila	GERIT s.p.a.	410080584	312.291,93	313.000,00	708,07
3	Teramo	MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.	833920150	541,08	1.000,00	458,92
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		471.466,76	473.000,00	1.533,24

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
3	3067	Carime

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Catanzaro	E.TR. s.p.a.	12158250154	58.030,09	59.000,00	969,91
2	Cosenza	E.TR. s.p.a.	12158250154	22.249,14	23.000,00	750,86
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		80.279,23	82.000,00	1.720,77

TOTALE TITOLI IN EURO	2.565.000,00
TOTALE ECCEDENZA IN EURO	5.970,78
NUMERO BENEFICIARI	12

03A11322

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Pomezia - Consorzio fra le cooperative edilizie a responsabilità limitata», in Pomezia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale la società cooperativa «Nuova Pomezia - Consorzio fra le cooperative edilizie a responsabilità limitata», con sede in Pomezia (Roma), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Laura Renata Bertelè ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 20 maggio 2003 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Antonio Ferrucci, nato a Mesagne (Brindisi) l'11 febbraio 1948, domiciliato in Roma, via Giulio Cesare n. 49, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della rag. Laura Renata Bertelè, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11324

DECRETO 29 settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Palazzetto a r.l.», in Torino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 9 maggio 2003 con il quale il dott. Fabrizio Ummarino è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Palazzetto a r.l.», con sede in Torino (codice fiscale n. 04874000013), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 2 giugno 1989;

Constatate le dimissioni del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luca Deusebio, nato a Torino il 1° gennaio 1971 ed ivi domiciliato in corso Re Umberto I, n. 35-*bis*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Fabrizio Ummarino, dimessosi.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11325

DECRETO 29 settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Scuderia italian promotor sport», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2002 con il quale la società cooperativa «Scuderia italian promotor sport», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Rosario Siervo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 30 giugno 2003 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Paola Belli, nata a Roma il 16 marzo 1960, ivi domiciliata in via Pietro da Cortona n. 8, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Rosario Siervo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11326

DECRETO 29 settembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aveco società cooperativa a r.l.», in liquidazione, in Legnago, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 giugno 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aveco società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Legnago (Verona), (codice fiscale n. 02803540232) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori:

dott. Angelo Marangoni, nato a Verona il 24 giugno 1936, domiciliato in Verona, via Scalzi, 20;

dott.ssa Serenella Rossano, nata a Agordo (Belluno) il 15 novembre 1964, domiciliata in Milano, via Bigli, 21;

dott.ssa Angela Vecchione, nata a Napoli il 20 novembre 1975, domiciliata in Roma, via Brunate, 1;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 settembre 2003

p. *Il Ministro:* GALATI

03A11348

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 settembre 2003.

Autorizzazione all'organismo di classifica Germanischer Lloyd per l'espletamento dei compiti di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

IL DIRIGENTE GENERALE

PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E INTERNO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRIGENTE GENERALE

PER LA DIFESA DEL MARE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE di modifica della citata direttiva 94/57/CE;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, con il quale è stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Visto il decreto ministeriale 1º dicembre 2000 concernente la «Determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e per il rilascio dell'affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

Vista l'istanza presentata in data 14 marzo 2003, successivamente integrata in data 16 maggio 2003 dal Germanischer Lloyd, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'epletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2002/221/CE del 14 marzo 2002, da cui risulta che il Germanischer Lloyd è un organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 4 della direttiva 94/57/CE sopracitata;

Vista la relazione finale sulla valutazione dei requisiti posseduti dal Germanischer Lloyd, predisposta in data 17 luglio 2003;

Visto l'accordo sottoscritto in data 16 settembre 2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Germanischer Lloyd;

Decreta:

Art. 1.

Il Germanischer Lloyd è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificati nell'accordo sottoscritto in data 16 settembre 2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Germanischer Lloyd.

Art. 2.

Il citato accordo costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 settembre 2003

p. *Il Ministero delle infrastrutture*
e dei trasporti
il dirigente generale
CALIENDO

p. *Il Ministero dell'ambiente*
e della tutela del territorio
il dirigente generale
COSENTINO

ALLEGATO

ACCORDO DI AUTORIZZAZIONE TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E IL GERMANISCHER LLOYD.

Premesso che:

a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ha indicato — ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni — con decreto del 1º dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, le modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione stessa;

b) il Germanischer Lloyd è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, riguardante le disposizioni e le norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

c) il Germanischer Lloyd ha presentato in data 14 marzo 2003 istanza di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 314/1998, art. 4, ed ha successivamente integrato tale istanza in data 16 maggio 2003;

d) l'amministrazione, a seguito di apposita istruttoria, ha predisposto la relazione finale del procedimento amministrativo relativo alla valutazione del possesso dei requisiti, previsti dal decreto legislativo n. 314/1998, da parte del Germanischer Lloyd;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Soggetti

1. Sono parti del presente accordo:

a) «Amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) «Organismo riconosciuto»: il Germanischer Lloyd.

Art. 2.

Oggetto

1. Costituiscono oggetto del presente accordo, l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge, di cui alle convenzioni SOLAS 1974, MARPOL 1973/78 ed alla convenzione sulla linea di carico del 1966 e successivi relativi emendamenti, la definizione di fini, clausole, condizioni e requisiti dell'autorizzazione, nonché il rilascio dei certificati di seguito elencati:

a) certificato di bordo libero;

b) certificato di sicurezza costruzioni di navi da carico;

c) certificato di sicurezza ICOF;

d) certificato COF;

e) certificato ICOF GC;

f) certificato COF GC;

g) certificato IOPP;

h) certificato IPPC;

i) certificato di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio della certificazione da *a)* ad *h)*.

2. Il Germanischer Lloyd può rilasciare i certificati di cui al comma 1 solo per le navi in classe.

3. Il primo rilascio del certificato di cui alla lettera *i)* del presente articolo, in relazione a ciascuna unità, è soggetto all'approvazione dell'amministrazione.

Art. 3.

Modalità del primo rilascio del certificato di esenzione

1. Il Germanischer Lloyd deve trasmettere il certificato di esenzione all'amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e controlli effettuati, ai fini del rilascio del certificato, nonché ogni altra utile documentazione.

2. L'ufficio competente dell'amministrazione approva o eventualmente rifiuta motivatamente, l'approvazione del certificato di esenzione entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Decorso inutilmente tale termine, il certificato di esenzione è approvato, a meno che, prima della scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, l'ufficio competente dell'amministrazione non richieda ulteriori elementi istruttori; in tal caso detto ufficio si esprimerà entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti.

4. Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente dal Germanischer Lloyd.

Art. 4.

Compensi per il rilascio dei certificati

L'amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il Germanischer Lloyd e i soggetti che richiedono le attività oggetto del presente accordo.

Art. 5.

Obblighi dell'organismo riconosciuto nell'espletamento delle attività di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività autorizzata il Germanischer Lloyd si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze del Germanischer Lloyd, oppure alle dipendenze di altri organismi di classifica con i quali il Germanischer Lloyd abbia un accordo, a condizione che detti ultimi organismi siano stati riconosciuti.

2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del Germanischer Lloyd sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

3. Il Germanischer Lloyd, nell'espletamento dell'attività di controllo di cui all'art. 2 del presente accordo, si impegna a cooperare per agevolare la rettifica delle deficienze rilevate nell'ambito dell'attività di Port State Control, laddove richiesto ed a riferire all'amministrazione.

4. Il Germanischer Lloyd si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitto di interessi.

Art. 6.

Obblighi di informazione

1. Il Germanischer Lloyd riferirà all'amministrazione, con frequenza semestrale, le informazioni enumerate nell'art. 7 del decreto legislativo n. 314/1998 ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra il Germanischer Lloyd e l'amministrazione, con semplice scambio di corrispondenza.

2. L'amministrazione fornirà al Germanischer Lloyd tutta la documentazione necessaria affinché l'organismo riconosciuto possa prestare i servizi di certificazione di legge.

3. Il Germanischer Lloyd non dovrà, per ragioni di sicurezza, emettere certificati a favore di una nave declassata o che stia cambiando classe, prima di aver consultato l'amministrazione per decidere se sia necessaria un'ispezione completa.

4. Il Germanischer Lloyd accetta di sottoporre all'amministrazione tutte le norme, istruzioni e moduli richiesti dall'amministrazione stessa rispetto al lavoro eseguito dal Germanischer Lloyd, in conformità al presente accordo.

5. Il Germanischer Lloyd accetta di comunicare all'amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di certificazione di cui al presente accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti.

6. Normative, istruzioni e rapporti saranno redatti in lingua italiana o inglese.

7. Il Germanischer Lloyd si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta per conto dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

Interpretazioni ed equivalenze

1. Il Germanischer Lloyd riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti dalle convenzioni internazionali applicabili, sono prerogativa dell'amministrazione e collabora alla loro definizione, ove ritenuto necessario.

2. Nel caso in cui taluni dei predetti requisiti noti possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del Germanischer Lloyd, informandone tempestivamente l'amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

Art. 8.

Controlli

1. L'amministrazione verifica ogni due anni, decorrenti dalla data del provvedimento di autorizzazione, la permanenza in capo al Germanischer Lloyd dei requisiti che hanno consentito il suo riconoscimento o l'autorizzazione all'esecuzione dei compiti di cui all'art. 2 del presente accordo.

Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'amministrazione e/o da altro ente indipendente che la stessa si riserva di designare.

2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'amministrazione dal Germanischer Lloyd sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.

3. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo a verifiche ulteriori infrabiennali che riterrà opportune, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi certificate dal Germanischer Lloyd.

4. Le spese relative alle verifiche di cui al punto 3 saranno ugualmente rimborsate all'amministrazione secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

5. In relazione alle verifiche effettuate:

a) l'amministrazione può riferire alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del Germanischer Lloyd;

b) il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato all'organismo riconosciuto che farà conoscere le sue osservazioni all'amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto;

c) l'amministrazione, preso atto delle considerazioni ed osservazioni formulate dall'organismo riconosciuto, ne terrà debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione europea;

d) in ogni caso gli esecutori delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

Art. 9.

Durata

1. La durata del presente accordo corrisponde alla durata del provvedimento autorizzatorio di cui questo stesso accordo costituisce il presupposto.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 314/1998, così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 169/2000, il presente accordo ha durata indeterminata; tuttavia ciascuna delle parti può recedere dall'accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti può comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo. In tal caso, qualora prima della scadenza suddetta si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente accordo e l'amministrazione, se del caso, adegua il relativo provvedimento di autorizzazione. Ove prima della scadenza, tra le parti non si pervenga ad un'intesa, allo scadere del termine cessano gli effetti giuridici dell'accordo.

Art. 10.

Responsabilità

1. Il Germanischer Lloyd è direttamente responsabile delle certificazioni emesse, oggetto del presente accordo, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 11.

Interpretazione dell'accordo

1. Il presente accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al decreto legislativo n. 314/1998 così come modificato dal decreto legislativo n. 169/2000.

Art. 12.

Foro competente

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo, ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, e Germanischer Lloyd presso la propria rappresentanza in Italia denominata Germanischer Lloyd Italy S.r.l. in piazza Borgo Pila n. 40, torre A - 16129 Genova.

03A11150

DECRETO 24 settembre 2003.

Affidamento all'organismo di classifica Germanischer Lloyd dell'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

IL DIRIGENTE GENERALE

PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E INTERNO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRIGENTE GENERALE

PER LA DIFESA DEL MARE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE di modifica della citata direttiva 94/57/CE;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, con il quale è stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2000 concernente la «Determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e per il rilascio dell'affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

Vista l'istanza presentata in data 14 marzo 2003, successivamente integrata in data 16 maggio 2003, dal Germanischer Lloyd, intesa ad ottenere l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'amministrazione dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2002/221/CE del 14 marzo 2002, da cui risulta che il Germanischer Lloyd è un organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 4 della direttiva 94/57/CE sopracitata;

Vista la relazione finale sulla valutazione dei requisiti posseduti dal Germanischer Lloyd, predisposta in data 17 luglio 2003;

Visto l'accordo sottoscritto in data 16 settembre 2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Germanischer Lloyd;

Decreta:

Art. 1.

Al Germanischer Lloyd vengono affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'amministrazione, dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificati nell'accordo sottoscritto in data 16 settembre 2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e Germanischer Lloyd.

Art. 2.

Il citato accordo costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 settembre 2003

p. *Il Ministero delle infrastrutture*
e dei trasporti
il dirigente generale
CALIENDO

p. *Il Ministero dell'ambiente*
e della tutela del territorio
il dirigente generale
COSENTINO

ALLEGATO

ACCORDO DI AFFIDAMENTO TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GERMANISCHER LLOYD.

Premesso che:

a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha indicato — ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni — con decreto del 1° dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, le modalità per la presentazione delle istanze di affidamento da parte degli organismi riconosciuti ed i criteri per il rilascio dell'affidamento stesso;

b) il Germanischer Lloyd è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, riguardante le disposizioni e le norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

c) il Germanischer Lloyd ha presentato in data 14 marzo 2003 istanza di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 314/1998, art. 4 ed ha successivamente integrato tale istanza in data 16 maggio 2003;

d) l'amministrazione, a seguito di apposita istruttoria, ha predisposto la relazione finale del procedimento amministrativo relativo alla valutazione del possesso dei requisiti, previsti dal decreto legislativo n. 314/1998, da parte del Germanischer Lloyd;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Soggetti

1. Sono parti del presente accordo:

a) «Amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) «Organismo riconosciuto»: il Germanischer Lloyd.

Art. 2.

Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente accordo l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'amministrazione dei certificati di legge di seguito elencati e di cui alle convenzioni SOLAS 1974, MARPOL 1973/78, alla convenzione sulla linea di carico del 1966, e successivi relativi emendamenti, nonché la definizione di fini, clausole, condizioni e requisiti di tale affidamento:

a) certificato di sicurezza per navi da passeggeri;

b) certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico;

c) certificato di sicurezza HSC;

d) affidamento all'esercizio HSC;

e) dichiarazione di conformità al codice ISM per le società di navigazione (documento di conformità;

f) certificato ISM per la nave (certificato di gestione della sicurezza);

g) certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio delle certificazioni e dichiarazioni specificate nelle lettere precedenti.

2. I compiti di ispezione e controllo di cui al comma 1 del presente articolo, sono svolti dall'organismo.

3. I risultati degli accertamenti tecnici propedeutici al rilascio dei certificati da *a)* a *g)* saranno forniti dal Germanischer Lloyd alle autorità marittime locali, e all'estero, alle autorità consolari competenti, che, sulla scorta degli accertamenti compiuti dal Germanischer Lloyd rilasceranno i certificati indicati con le lettere da *a)* a *g)* di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

Obblighi dell'organismo riconosciuto nell'espletamento delle attività di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività affidata, il Germanischer Lloyd si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze oppure alle dipendenze di altri organismi di classifica con i quali il Germanischer Lloyd stesso abbia un accordo, a condizione che detti ultimi siano stati riconosciuti.

2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del Germanischer Lloyd sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Art. 4.

Obblighi di informazione

1. Il Germanischer Lloyd riferirà all'amministrazione, con frequenza semestrale, le informazioni enumerate nell'art. 7 del decreto legislativo n. 314/1998 ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra il Germanischer Lloyd e l'amministrazione, con semplice scambio di corrispondenza.

2. L'amministrazione fornirà al Germanischer Lloyd tutta la documentazione necessaria affinché l'organismo riconosciuto possa svolgere l'attività affidata.

3. Il Germanischer Lloyd dovrà, per ragioni di sicurezza, consultare l'amministrazione per decidere se sia necessaria un'ispezione completa nei riguardi di una nave declassata o che stia cambiando classe.

4. Il Germanischer Lloyd accetta di sottoporre all'amministrazione tutte le norme, istruzioni e moduli richiesti dall'amministrazione stessa rispetto al lavoro eseguito dal Germanischer Lloyd in conformità al presente accordo.

5. Il Germanischer Lloyd accetta di comunicare all'amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di cui al presente accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti.

6. Normative, norme, istruzioni e rapporti saranno redatti in lingua italiana o inglese.

7. Il Germanischer Lloyd si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta per conto dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Interpretazioni ed equivalenze

1. Il Germanischer Lloyd riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze e l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti dalle convenzioni internazionali applicabili, sono prerogativa dell'amministrazione e collabora alla loro definizione, ove necessario.

2. Nel caso in cui taluni dei predetti requisiti non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del Germanischer Lloyd, informandone tempestivamente l'amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

Art. 6.

Controlli

1. L'amministrazione verifica ogni due anni, decorrenti dalla data del provvedimento di affidamento, la permanenza in capo al Germanischer Lloyd dei requisiti che hanno consentito il suo riconoscimento o l'affidamento dei compiti di cui all'art. 2 del presente accordo.

Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'amministrazione e/o da altro ente indipendente che la stessa si riserva di designare.

2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'amministrazione dal Germanischer Lloyd sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.

3. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo a verifiche ulteriori infrabiennali che riterrà opportune, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi ispezionate dal Germanischer Lloyd.

4. Le spese relative alle verifiche di cui al punto 3 saranno ugualmente a carico del Germanischer Lloyd.

5. In relazione alle verifiche effettuate:

a) l'amministrazione può riferire alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del Germanischer Lloyd;

b) il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato al Germanischer Lloyd che farà conoscere le sue osservazioni all'amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto;

c) l'amministrazione, preso atto delle considerazioni del Germanischer Lloyd, ne terrà debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione europea;

d) in ogni caso gli esecutori delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

Art. 7.

Durata

1. La durata del presente accordo corrisponde alla durata del provvedimento di affidamento di cui questo stesso accordo costituisce il presupposto.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 314/1998, così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 169/2000, il presente accordo ha durata indeterminata, tuttavia ciascuna delle parti può recedere dall'accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti può comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo. In tal caso, qualora prima della scadenza suddetta si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente accordo e l'amministrazione, se del caso, adegua il relativo provvedimento di affidamento. Ove prima della scadenza, tra le parti non si pervenga ad un'intesa, allo scadere del termine cessano gli effetti giuridici dell'accordo.

Art. 8.

Responsabilità

1. Il Germanischer Lloyd è direttamente responsabile degli accertamenti svolti, oggetto del presente accordo, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 9.

Interpretazione dell'accordo

1. Il presente accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al decreto legislativo n. 314/1998 così come modificato dal decreto legislativo n. 169/2000.

Art. 10.

Foro competente

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, e il Germanischer Lloyd presso la propria rappresentanza in Italia denominata Germanischer Lloyd Italy S.r.l. in piazza Borgo Pila n. 40, torre A - Genova.

03A11151

DECRETO 29 settembre 2003.

Autorizzazione all'organismo di classifica Germanischer Lloyd ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 340/1947, per l'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima e interna.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E INTERNO

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE, che ha modificato la predetta direttiva 94/57/CE;

Visto, in particolare l'art. 11 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, che definisce quale «ente tecnico», ai sensi della legge 5 giugno 1962, n. 616, uno degli organismi affidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto legislativo;

Visto il proprio decreto, di concerto con il dirigente generale della direzione generale per la difesa del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, datato 24 settembre 2003, con il quale si è provveduto ad affidare all'organismo Germanischer Lloyd l'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 del più volte citato decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Atteso che, a seguito dell'affidamento dei compiti di cui al proprio decreto sopracitato, deriva all'organismo Germanischer Lloyd la qualità di «ente tecnico», ai sensi dell'art. 11 del suddetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, che stabiliscono rispettivamente che l'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti è autorizzato con decreto del Capo dello Stato, e che l'amministrazione può affidare agli istituti così autorizzati le operazioni o funzioni attinenti al controllo tecnico delle costruzioni e all'esercizio della navigazione;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei compiti di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, e a tal fine, di procedere alla preventiva autorizzazione all'esercizio delle attività di classificazione di cui all'art. 1 del sopracitato decreto legislativo;

Considerato che con il provvedimento di affidamento dei compiti di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, a mezzo anche del presupposto provvedimento autorizzatorio ex art. 1 dello stesso decreto legislativo, l'amministrazione affida l'esercizio di attività finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, che riporta l'elencazione tassativa degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, indicando che gli atti amministrativi diversi da quelli di cui alla predetta elencazione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente;

Considerato che l'atto amministrativo di autorizzazione all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti non rientra tra quelli elencati tassativamente nella predetta legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che ai dirigenti dello Stato spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo Germanischer Lloyd, in qualità di «ente tecnico» ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, è autorizzato all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed interna.

Art. 2.

All'organismo Germanischer Lloyd, autorizzato ai sensi dell'art. 1, sono affidate le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilità, all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.

Art. 3.

L'amministrazione esercita il potere di vigilanza sull'esercizio delle attività di cui agli articoli 1 e 2, per la verifica del soddisfacimento dell'interesse pubblico cui le attività medesime sono preordinate.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione è revocata di diritto con il venir meno della qualità di «ente tecnico» in capo al predetto organismo.

2. In caso di mancato o inadeguato esercizio delle attività di cui agli articoli 1 e 2 l'amministrazione può disporre, in relazione alla gravità dell'infrazione, la sospensione degli effetti del presente provvedimento o pronunciarne la decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2003

Il dirigente generale: CALIENDO

03A11152

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 luglio 2003.

Modificazioni al Registro nazionale delle varità di vite di cui al decreto ministeriale n. 32011 del 6 dicembre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2003 con il quale è stato aggiornato il Registro nazionale delle varietà di viti;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001 nelle sedute del 7 novembre 2002, 24 gennaio 2003 e 26 febbraio 2003, ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni del Registro nazionale delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

Il Registro nazionale delle varietà di vite aggiornato da ultimo con decreto ministeriale del 27 novembre 2002 viene modificato solamente nelle parti riportate nell'allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Coloro che richiedono l'iscrizione delle varietà di vite e/o l'omologazione dei cloni di varietà di vite nel Registro nazionale di cui all'art. 1, o comunque i loro aventi causa, sono tenuti alla conservazione in purezza delle varietà di vite e/o dei cloni di varietà di vite medesimi.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica.

Roma, 9 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO 1

REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ DI VITE
(D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164)

Sezione I - Vitigni ad uve da vino

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
373	BECUET N.	------------------------------------

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
------	----------------------	--	---------------

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
336	CARMENÈRE N.	------------------------------------

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
1	I - VCR 22	Vivai Cooperativi di Rauscedo	2001
2	I - VCR 700	Vivai Cooperativi di Rauscedo	2001
3	I – VCR 702	Vivai Cooperativi di Rauscedo	2002
4	I – ERSA FVG 320	Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	2003

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
42	CABERNET FRANC N.	------------------------------------

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
1	I - ISV CONEGLIANO 1	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	1969
2	I - RAUSCEDO 9 Selez. Ferrari	Vivai Cooperativi di Rauscedo	1969
3	I - FEDIT 4 C.S.G.	Sig. Giuseppe Tocchetti	1969
4	I - ISV-F-V4	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Ven.Giulia	1990
5	I - ISV-F-V5	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Ven.Giulia	1990
6	I - BS-C1	Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale	1990
7	I - BS-C2	Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale	1990
8	I - VCR 10	Vivai Cooperativi di Rauscedo	1992
9	I - ISV SAVARDO 7	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	1999
10	I - ISV SAVARDO 8	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	1999
11	I – ISV 101	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	2003

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
43	CABERNET SAUVIGNON N.	------------------------------------

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
2	I - RAUSCEDO 5 Selez. Ferrari	Vivai Cooperativi di Rauscedo	1969
3	I - ISV-F-V5	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Ven.Giulia	1990
4	I - ISV-F-V6	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Ven.Giulia	1990
5	I – ISV 2	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	2003
6	I – ISV 105	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	2003
7	I – ISV 117	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	2003
8	I – VCR 8	Vivai Cooperativi di Rauscedo	2003
9	I – VCR 11	Vivai Cooperativi di Rauscedo	2003
10	I – VCR 19	Vivai Cooperativi di Rauscedo	2003

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
298	CHARDONNAY B.	------------------------------------

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
1	I - SMA 123	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	1978
2	I - SMA 130	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	1978
3	I - RAUSCEDO 8	Vivai Cooperativi di Rauscedo	1982
4	I - ISV CONEGLIANO 1	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	1982
5	I - SMA 108	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	1990
6	I - SMA 127	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	1990
7	I - FEDIT 12 C.S.G.	Sig. Giuseppe Tocchetti	1992
8	I - VCR 4	Vivai Cooperativi di Rauscedo	1995
9	I - VCR 10	Vivai Cooperativi di Rauscedo	1995
10	I - STWA-95-350	Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale - Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	1996
11	I - STWA-95-355	Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale - Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	1996
12	I - ISMA 105	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	2002
13	I – ISV 4	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	2003
14	I – ISV 5	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	2003
15	I – VCR 6	Vivai Cooperativi di Rauscedo	2003
16	I - VCR 11	Vivai Cooperativi di Rauscedo	2003

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
64	COCOCCIOLA B.	-------------------------------------

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
1	I - UBA-RA CC 6	Università degli Studi di Bari Dipartimenti di Difesa delle Piante dalle Malattie e di Protezione delle Piante e Microbiologia applicata – Regione Abruzzo, Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA)	2002
2	I - UBA-RA CC 31	Università degli Studi di Bari Dipartimenti di Difesa delle Piante dalle Malattie e di Protezione delle Piante e Microbiologia applicata – Regione Abruzzo, Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA)	2002
3	I – 8 ISV	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	2003

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
127	MALBECH N.	-------------------------------------

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
------	------------------------	---	-------------------
1	I - ISV–R6	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Vivai Cooperativi di Rauscedo	2003

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
375	MANZONI MOSCATO N.	Incrocio Manzoni 13.0.25

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
-------	----------------------	---	-------------

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
376	MANZONI ROSA RS.	Incrocio Manzoni 1-50

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
-------	----------------------	---	-------------

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
146	MERLOT N.	--

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
1	I - RAUSCEDO 3	Vivai Cooperativi di Rauscedo	1969
2	I - RAUSCEDO 12	Vivai Cooperativi di Rauscedo	1969
3	I - RAUSCEDO 18	Vivai Cooperativi di Rauscedo	1969
4	I - FEDIT 1 C.S.G.	Sig. Giuseppe Tocchetti	1969
5	I - ISV-F-V2	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	1990
6	I - ISV-F-V4	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	1990
7	I - ISV-F-V6	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	1990
8	I - ISV-F-V5	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	1990
9	I - BM-8B	Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale	1990
10	I - BM-5A	Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale	1990
11	I - VCR1	Vivai Cooperativi Rauscedo	2000
12	I – VCR 101	Vivai Cooperativi di Rauscedo	2002
13	I – ERSA FVG 350	Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	2002
14	I - ERSA FVG 351	Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	2002
15	I – VCR 13	Vivai Cooperativi di Rauscedo	2003

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
195	PINOT NERO N.	-------------------------------------

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
1	I - RAUSCEDO 4	Vivai Cooperativi di Rauscedo	1969
2	I - LB 4	Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	1981
3	I - LB 9	Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	1981
4	I - 5V-17	Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale	1990
5	I - SMA 185	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	1992
6	I - SMA 191	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	1992
7	I - SMA 201	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	1992
8	I - VCR 18	Vivai Cooperativi di Rauscedo	1995
9	I - MIRA-95-3047	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia - Università degli Studi di Milano - Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale	1996
10	I - MIRA-95-3131	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia - Università degli Studi di Milano - Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale	1996
11	I – MI-MIRA-98-3140	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia - Università degli Studi di Milano - Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale	1999
12	I - VCR20	Vivai Cooperativi Rauscedo	2000
13	I – MIRA-01-3004	Università degli Studi di Milano Dipartimento di Produzione Vegetale e Istituto di Patologia Vegetale - Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia – Regione Lombardia - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	2001
14	I – ISV 15	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	2003
15	I – VCR 9	Vivai Cooperativi Rauscedo	2003

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
374	ROSSESE BIANCO B.	------------------------------------

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
------	-----------------------	--	-----------------

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
213	ROSSESE N.	------------------------------------

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
------	-----------------------	--	-----------------
1	I – CVT 37	Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite	2003

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
217	SAGRANTINO N.	------------------------------------

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
1	I - 2 ISV-ICA PG	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree – Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA)	2003
2	I – UNIMI-CAPRAI-25 Anni	Università degli Studi di Milano Istituto di Coltivazioni Arboree – Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	2003
3	I – UNIMI-CAPRAI-Cobra	Università degli Studi di Milano Istituto di Coltivazioni Arboree – Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	2003
4	I – UNIMI-CAPRAI-Collepiano	Università degli Studi di Milano Istituto di Coltivazioni Arboree – Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	2003

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
221	SAUVIGNON B.	------------------------------------

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
1	I – ISV CONEGLIANO 1	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	1969
3	I – RAUSCEDO 3	Vivai Cooperativi di Rauscedo	1969
4	I – ISV-F 2	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano – Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Ven.Giulia	1990
5	I – ISV-F 3	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano – Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Ven.Giulia	1990
6	I – ISV-F 5	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano – Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Ven.Giulia	1990
7	I – PC SAU 3	Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Agraria di Piacenza	1988
8	I – PC SAU 8	Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Agraria di Piacenza	1988
9	I – PC SAU 10	Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Agraria di Piacenza	1988
10	I – LB 36	Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	2003
11	I – LB 50	Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	2003

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
377	SCIMISCIÀ B.	

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
-------	----------------------	---	-------------

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
231	SYRAH N.	------------------------------------

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
------	------------------------	---	------------------
1	I – ISV-R1	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Vivai Cooperativi di Rauscedo	2003

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
254	VERDICCHIO BIANCO B.	Trebbiano di Lugana B., (239) Trebbiano di Soave B.

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
1	I – RAUSCEDO 2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	1969
2	I – CSV-AP VE2	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani" di Ascoli Piceno	1990
3	I – CSV-AP VE5	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani" di Ascoli Piceno	1990
4	I – VCR 107	Vivai Cooperativi di Rauscedo	1999
5	I – VCR 28	Vivai Cooperativi di Rauscedo	2002
6	I – VCR 3	Vivai Cooperativi di Rauscedo	2002
7	I – 10 ISV	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	2002
8	I – UNIMI 1-Castelli di Jesi VLVR 20	Università degli Studi di Milano Istituto di Coltivazioni Arboree – Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	2003
9	I – UNIMI 2-Castelli di Jesi VLVR 30	Università degli Studi di Milano Istituto di Coltivazioni Arboree – Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	2003
10	I – UNIMI 3-Castelli di Jesi VLVR 50	Università degli Studi di Milano Istituto di Coltivazioni Arboree – Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	2003

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
256	VERDUZZO FRIULANO B.	--

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
1	I - RAUSCEDO 5	Vivai Cooperativi di Rauscedo	1969
2	I – ISV-F2	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano – Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Ven.Giulia	1990
3	I – VCR 2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	1994
4	I – VCR 100	Vivai Cooperativi di Rauscedo	2002
5	I – VCR 200	Vivai Cooperativi di Rauscedo	2002
6	I – ERSA FVG 220	Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	2003
7	I – ERSA FVG 221	Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	2003
8	I – ERSA FVG 222	Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	2003

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
264	VESPOLINA N.	--

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
1	I - CVT 27	Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite	2003
2	I - CVT 31	Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite	2003

REGISTRO NAZIONALE DELLA VARIETÀ DI VITE
(D.P.R. 24 dicembre 1966, n. 1164)

Sezione II - Vitigni ad uve da tavola

Codice	Varietà	Sinonimi riconosciuti
589	GRAPAES B.	

Cloni omologati

Codice	Denominazione	Proponente l'omologazione	Anno
--------	----------------------	--	-------------

REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ DI VITE
(D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164)

Sezione V - Elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
1	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	Viale XXVIII Aprile, 26 31015 Conegliano (TV)
2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	Via Udine, 39 – 33095 Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda (PN)
3	Sig. Giuseppe Tocchetti	Via Campolongo 42 35020 Due Carrare (PD)
4	Vivaio Governativo di Viti Americane	Via Lo Bianco, 1 – 90100 PALERMO
5	Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	39040 Vadena – Ora (BZ)
6	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	Via E. Mach, 1 38010 San Michele all'Adige (TN)
7	Università degli Studi di Milano Istituto di Patologia Vegetale	Via Celoria, 2 20133 MILANO
8	Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Colture Arboree	Via Filippo Re, 6 – 40126 BOLOGNA
9	Università degli Studi di Pisa Dip.to di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose	Via del Borghetto, 80 – 56124 PISA
10	Dr. Gino Salvaterra	c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige Via E. Mach. 1 38010 San Michele all'Adige (TN)
11	Università degli Studi di Bari Dipartimento di Difesa delle Piante dalle Malattie	Via Amendola, 165/A – 70126 BARI
12	Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite	Via L. da Vinci, 44 – 10095 Grugliasco (TO)
13	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani"	Via Garibaldi s.n.c. – 63100 ASCOLI PICENO
14	Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari	Via G. Mameli, 126/D – 09123 CAGLIARI
15	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura	Via G. Donizetti, 6 – 50144 FIRENZE
16	Università Cattolica del "Sacro Cuore" Facoltà di agraria di Piacenza – Istituto di Frutticoltura	Via Emilia Parmense, 84 29100 PIACENZA
17	Comitato Vitivinicolo Veronese	c/o Ispettorato Regionale Agricoltura Via Locatelli, 1 – 37100 VERONA
18	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza	Corso Fogazzaro, 37 – 36100 VICENZA

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
19	Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed Istituto di Patologia Vegetale	Via Valdisavoia, 5 – 95123 CATANIA
20	Cantina sperimentale di Milazzo	Via XX Luglio s.n.c. – 98057 Milazzo (ME)
21	Veneto Agricoltura	Via Roma, 34 – 35020 Legnaro (PD)
22	Cantina sperimentale di Noto	Largo Pantheon, 1 – 96017 Noto (SR)
23	Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto, 15/6 – 34170 GORIZIA
24	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria	c/o Regione Piemonte – Assessorato Agricoltura – Settore produzione agricola Corso Stati Uniti, 21 10128 TORINO
25	Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale	Via E. De Nicola – 07100 SASSARI
26	Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree	Fraz. San Pietro – 06121 PERUGIA
27	Regione Toscana – Assessorato Agricoltura	Via di Novoli, 26 – 50127 FIRENZE
28	Soc. Banfi S.p.A.	S. Angelo Scalo – 53024 Montalcino (SI)
29	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	Viale Bornata, 65 – 25123 BRESCIA
30	Consorzio Vino Chianti Classico	Via Scopeti, 155 – S. Andrea in Percussina 50026 S. Casciano Val di Pesa (FI)
31	Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca	Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI
32	Centro Ricerche Produzioni Vegetali	Via Vicinale Monticino 1965 47020 Diegaro di Cesena (FO)
33	Università degli Studi di Milano	Via Celoria, 2 – 20133 MILANO

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
	Istituto di Coltivazioni Arboree	
34	Università degli Studi di Bologna Istituto di Patologia Vegetale	Via Filippo Re, 6 – 40126 BOLOGNA
35	Università degli Studi di Bari Istituto di Coltivazioni Arboree	Via Amendola, 165/A – 70126 BARI
36	Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari	Via Amendola, 165/A – 70126 BARI
37	ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze	Via Pietrapiana, 30 - 50121 FIRENZE
38	Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie	Via Valdisavoia, 5 - 95123 CATANIA
39	Consorzio Vino Chianti	Lungarno Corsini,4 – 50144 FIRENZE
40	Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano	Via delle Case Nuove, 15 – 53045 Montepulciano (SI)
41	Regione Lombardia – Direzione Agricoltura	P.zza IV Novembre, 5 – 20124 MILANO
42	Consorzio Agrario di Siena	Via Pianigiani 9 – 53100 SIENA
43	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie	Via G. Donizetti, 6 – 50144 FIRENZE
44	Consorzio della denominazione San Gimignano	Villa della Rocca – 53037 San Gimignano (SI)
45	Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio	Via Valeriana 32 – 23100 SONDRIO
46	Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA)	Via Mario Angeloni, 63 – 06124 PERUGIA
47	Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo dell'Abruzzo (ARSSA)	P.zza Torlonia – 67051 AVEZZANO (AQ)
48	Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	Via Ludovico Ariosto, 67 – 60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI (AN)

03A11282

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 6 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 182155 del 30 settembre 2003 dell'ufficio provinciale di Catanzaro, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento nel giorno 29 settembre 2003 dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo;

Accertato che tale mancato funzionamento è da attribuirsi al blackout elettrico verificatosi su tutto il territorio nazionale nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 e conseguente blocco dei gruppi di continuità, tale da non consentire il riavvio dei sistemi informatici il lunedì 29 settembre 2003 e, quindi, ai suddetti servizi, di svolgere i propri compiti istituzionali;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale non riconducibili a disfunzioni organizzative degli uffici;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 348 del 3 ottobre 2003, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare relativi all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Catanzaro, nel giorno 29 settembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 6 ottobre 2003

Il direttore regionale: LIBUTTI

03A11226

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

DECRETO 15 settembre 2003.

Cancellazione della società cooperativa «Ippocrate» a r.l., in Terni, dal registro prefettizio delle cooperative - sezione edilizia.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 10396 Div. 3ª in data 25 febbraio 1989 con il quale la società cooperativa «Ippocrate» a r.l., con sede in Terni, viale Curio Dentato n. 74 è stata iscritta nel registro prefettizio - sezione edilizia;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 29 settembre 1995 con il quale la predetta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere ella commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 15 luglio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Ippocrate» a r.l., con sede in Terni, viale C. Dentato n. 74, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative - sezione edilizia, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato per estratto nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 15 settembre 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A11323

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 ottobre 2003, n. 7.

Aggiornamento dei valori del Pil nazionale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/Pil relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1998. (Estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti).

Alle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Alle amministrazioni provinciali e comunali
Alle comunità montane

In adempimento di quanto previsto dal penultimo capoverso della sezione prima della circolare n. 1 del 26 marzo 1999, si comunicano i valori del Pil nazionale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/Pil relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1998. I dati sono desunti dalla Relazione previsionale e programmatica presentata in Parlamento il 30 settembre 2003.

Per il periodo 2003-2008 i dati del Pil nazionale da utilizzare nella formulazione dei piani finanziari, sono i seguenti:

2003 euro 1300177;

2004 euro 1352464;

2005 euro 1407432;

2006 euro 1466930;

2007 euro 1530194;

2008 euro 1595992;

Questi dati saranno mantenuti invariati per tutto il periodo di vigenza dei piani presentati nel corso del 2004 anche se, nei fatti, essi potranno divergere in più o in meno.

Roma, 9 ottobre 2003

Il dirigente generale del Dipartimento del Tesoro - Direzione I: SADUN

03A11259

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 ottobre 2003 il Ministro Segretario di Sato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mohamed Imed Torjemane, console della Repubblica tunisina a Napoli.

In data 6 ottobre 2003 il Ministro Segretario di Sato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Edilio Pellinacci, console generale onorario della Repubblica di Nicaragua a Pisa.

In data 6 ottobre 2003 il Ministro Segretario di Sato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Renate Marie Wendt, console onorario della Repubblica federale di Germania in Firenze.

Da 03A11256 a 03A11258

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 7 ottobre 2003:

Tavassi Andrea, notaio residente nel comune di Ugento, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Ruffano, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pantè Fabio Gaspare, notaio residente nel comune di Treviglio, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

03A11349

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 ottobre 2003

Dollaro USA	1,1688
Yen giapponese	126,82
Corona danese	7,4303
Lira Sterlina	0,70435
Corona svedese	9,0060
Franco svizzero	1,5493
Corona islandese	88,82
Corona norvegese	8,2250
Lev bulgaro	1,9471
Lira cipriota	0,58435
Corona ceca	32,073
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,70
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6473
Lira maltese	0,4289
Zloty polacco	4,5183
Leu romeno	38797
Tallero sloveno	235,6500
Corona slovacca	41,278
Lira turca	1646000
Dollaro australiano	1,6948
Dollaro canadese	1,5458
Dollaro di Hong Kong	9,0416
Dollaro neozelandese	1,9541
Dollaro di Singapore	2,0142
Won sudcoreano	1340,67
Rand sudafricano	8,1615

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A11436

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Antalgil».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 491 del 18 settembre 2003

Specialità medicinale: ANTALGIL.

Società: Centra Medicamenta OTC S.r.l. - via Buonarroti Michelangelo n. 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Confezione: 10 compresse 200 mg - A.I.C. n. 027432020.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Antalgil», 10 compresse 200 mg - A.I.C. n. 027432020, prodotti anteriormente al 12 giugno 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 215 del 7 maggio 2003 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 4 dicembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11224

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Eptadone».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 492 del 18 settembre 2003

Specialità medicinale: EPTADONE.

Società: L. Molteni e C. dei f.lli Alitti società di esercizio S.p.a. strada statale n. 67 Tosco-Romagnola - 50018 frazione Granatieri - Scandicci (Firenze).

Confezioni:

IM 5 fiale 1 ml 10 mg - A.I.C. n. 006105011;

1 flaconcino OS 20 mg 20 ml - A.I.C. n. 006105023;

1 flaconcino OS 10 mg 20 ml - A.I.C. n. 006105035;

1 flaconcino OS 5 mg 20 ml - A.I.C. n. 006105047;

flaconcino OS 40 mg/40 ml - A.I.C. n. 006105050;

flaconcino OS 80 mg/80 ml - A.I.C. n. 006105062.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Eptadone», IM 5 fiale 1 ml 10 mg - A.I.C. n. 006105011; «Eptadone», 1 flaconcino OS 20 mg 20 ml - A.I.C. n. 006105023, «Eptadone», 1 flaconcino OS 10 mg 20 ml - A.I.C. n. 006105035; «Eptadone», 1 flaconcino OS 5 mg 20 ml - A.I.C. n. 006105047; «Eptadone», flaconcino OS 40 mg/40 ml - A.I.C. n. 006105050; «Eptadone», flaconcino OS 80 mg/80 ml - A.I.C. n. 006105062, prodotti anteriormente al 15 maggio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 142 del 18 aprile 2003 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dall'11 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11223

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Desocol».

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 530 del 19 settembre 2003

Medicinale: DESOCOL.

Titolare A.I.C.: Lampugnani Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria Visconti n. 33 - c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 00738630151.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 027556024 - 20 capsule 300 mg varia a: «300 mg capsule rigide» 20 capsule.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11225

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Neisvac-C».

Estratto provvedimento UPC/II/1450 del 30 settembre 2003

Specialità medicinale: NEISVAC-C.

Confezioni:

035602010/M - 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare;

035602022/M - 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare;

035602034/M - 20 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare LTD.

Procedura mutuo riconoscimento n.: UK/H/0435/001/W008.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2, 4.4 4.5, 4.8 e 5.1.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11222

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Edronax».

Estratto provvedimento UPC/II/1452 del 30 settembre 2003

Specialità medicinale: EDRONAX.

Confezioni:

20 compresse 4 mg - 033632011/M;

60 compresse 4 mg - 033632023/M;

20 compresse 2 mg - 033632035/M;

60 compresse 2 mg - 033632047/M.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n.: UK/H/0202/001-002/W012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.6 e 4.8. Sono approvate anche alcune modifiche minori di tipo editoriale.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11221

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Davedax».

Estratto provvedimento UPC/II/1453 del 30 settembre 2003

Specialità medicinale: DAVEDAX.

Confezioni:

20 compresse 2 mg - 033203011;

60 compresse 2 mg - 033203023;

20 compresse 4 mg - 033203035;

60 compresse 4 mg - 033203047.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n.: UK/H/0202/001 - 002/W012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.6, 4.8. sono approvate anche alcune modifiche minori di tipo editoriale.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11219

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip».

Estratto provvedimento UPC/II/1456 del 30 settembre 2003

Specialità medicinale: ADIUGRIP.

Confezioni:

«sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml - 034399016/M;

«sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml - 034399028/M.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n.: IT/H/0105/001/W019.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della specifica del contenuto di emoagglutinina.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11220

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Rini-Suivax T».

Estratto decreto n. 90 del 25 agosto 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: RINI-SUIVAX T (vaccino inattivato contro la rinite atrofica del suino).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285, codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito presso la suddetta sede.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 20 ml in vetro (10 dosi) - A.I.C. n. 103611012;

1 flacone da 20 ml in polipropilene (10 dosi) - A.I.C. n. 103611024;

1 flacone da 100 ml in vetro (50 dosi) - A.I.C. n. 103611036;

1 flacone da 100 ml in polipropilene (50 dosi) - A.I.C. n. 103611048.

Composizione: una dose (2 ml) di vaccino contiene:

principi attivi:

colture inattivate di Pasteurella multocida tipo A 10^{10} U.F.C.;

colture inattivate di Pasteurella multocida tipo D 10^{10} U.F.C.;

colture inattivate di Bordetella bronchiseptica 10^{10} U.F.C.;

tossoide di Pasteurella multocida 2 μg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suino.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva delle scrofe per prevenire nei suinetti i sintomi e le lesioni della rinite atrofica.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11302

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Buscopanvet»

Estratto decreto n. 91 dell'8 settembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: BUSCOPANVET (butilbromuro di joscina) soluzione iniettabile, alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH sita in Ingelheim am Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in località Prulli - Reggello (Firenze), codice fiscale n. 00421210485.

Produttore: stabilimento Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc., Kansas (USA), tutta la fase della produzione, oppure: stabilimento Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc., Kansas (USA), con fase di sterilizzazione finale presso lo stabilimento Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc., Missouri (USA).

Le operazioni di controllo per il rilascio dei lotti in Europa sono effettuate presso Boehringer Ingelheim Pharma KG - Ingelheim am Rhein (Germania).

Procedura di mutuo riconoscimento: n. NL/V/107/001.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103623017.

Composizione:

principio attivo: butilbromuro di joscina 20 mg (pari a 16,32 mg di butiljoscina);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli e vitelli.

Indicazioni terapeutiche:

cavalli: indicato per il trattamento antispasmodico in caso di colica equina;

vitelli: indicato per il suo effetto antispasmodico come coadiuvante nel trattamento sintomatico delle scariche diarroiche dei vitelli. Dovrebbero essere anche somministrate una terapia orale di reidratazione ed altre terapie appropriate in base alle esigenze.

Tempi di sospensione:

cavalli: carne e visceri: un giorno;

vitelli: carne e visceri: due giorni.

Uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Validità:

in confezione integra: tre anni;

dopo la prima apertura: ventotto giorni.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11304

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Hypercard 10»

Estratto decreto n. 92 del 12 settembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: HYPERCARD 10 compresse rivestite.

Titolare A.I.C.: Arnolds Veterinary Products Limited, Shrewsbury (Regno Unito), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: Dales Pharmaceuticals Limited - Skipton (Regno Unito).

Procedura di mutuo riconoscimento: n. UK/V/0174/001.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

scatola 30 cpr. in blister da 10 cpr. da 10 mg ciascuno - A.I.C. n. 103622015.

Composizione: mg/compressa:

principio attivo: diltiazem 9,20 mg (equivalenti a 10 mg di diltiazem cloridrato per compressa);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatto.

Indicazioni terapeutiche: trattamento terapeutico della cardiomiopatia ipertrofica primaria del gatto.

Validità: trenta mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11305

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% liquida Industria italiana integratori - Trei S.p.a.».

Estratto decreto n. 94 del 22 settembre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato: SPIRAMICINA 20% LIQUIDA INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI - TREI S.P.A. (ex integratore medicato «Spidral»).

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori - Trei S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena (CN), via Pietro Bembo, 12, codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa, 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103420016;

tanica da 10 kg - A.I.C. n. 103420028;

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 103420030.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina 200 g;

eccipienti:

glicole propilenico 100 g;

acido adipico 28 g;

metil p-idrossibenzoato 1,5 g;

propil p-idrossibenzoato 0,15 g;

acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: ventiquattro giorni;

suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): dieci giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11300

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Trei Spira 200 Premix».

Estratto decreto n. 95 del 22 settembre 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi: TREI SPIRA 200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori - Trei S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena (CN), via Pietro Bembo, 12, codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa, 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102421017.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina 200 g;

eccipienti:

paraffina liquida 100 g;

tutolo di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, polli da carne.

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa: suini, polli da carne: dieci giorni.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11301

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Biovet Europe S.r.l.».

Estratto decreto n. 98 del 22 settembre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato: SULFADIMETOSSINA 20% BIOVET EUROPE S.R.L. (ex integratore medicato «Sulfaxin 200».

Titolare A.I.C.: Biovet Europe S.r.l., con sede legale e fiscale in Barletta, via Callano, 161/163, codice fiscale n. 05690670723.

Produttore: la società Chemifarma S.pa. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103353013.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfadimetossina 200 g;

eccipienti: destrosio 800 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte.

Indicazioni terapeutiche: vitelli da latte: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: quattordici giorni.

Validita: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11303

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Spectinomicina 50% Gellini International S.r.l.».

Estratto decreto n. 96 del 22 settembre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato: SPECTINOMICINA 50% GELLINI INTERNATIONAL S.R.L. (ex integratore medicato «Spectina 50»).

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina) - (CN), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 02059910592.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102402017;
busta da 5 kg - A.I.C. n. 102402029.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spectinomicina 500 g;
eccipienti:
silice colloidale anidra 5 g;
lattosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): sette giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11298

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Spectinomicina 50% Chemifarma S.p.a.».

Estratto decreto n. 97 del 22 settembre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato: SPECTINOMICINA 50% CHEMIFARMA S.P.A. (ex integratore medicato «Spectin 500»).

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì (CN), via Don Eugenio Servadei, 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103413013;
busta da 50 g - A.I.C. n. 103413047;
sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 103413035.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: spectinomicina (sotto forma di cloridrato) pari a base 500 g;

eccipienti:
silice colloidale 3 g;
destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: enteriti batteriche;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

suini: dieci giorni;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): sette giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11299

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501241/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 6 *

€ 0,77